



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI  
E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

*Prot. n.* vedi intestazione digitale

*Class.* **34.43.01/ fasc.25.70.4/2019**

*Allegati:* 11

*Roma, vedi intestazione digitale.*

*M*

**Ministero della Cultura**  
**Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro**  
[mbac-udcm@pec.cultura.gov.it](mailto:mbac-udcm@pec.cultura.gov.it)

*M*

**Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica**  
**Direzione generale Valutazioni ambientali**  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

*Oggetto:* **[ID\_VIP: 8252] SS675 Umbro-Laziale.** "Sistema infrastrutturale del collegamento del porto di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte. Tratta Monte Romano Est - Civitavecchia. 1° stralcio Monte Romano Est - Tarquinia".

Istanza di aggiornamento della VIA di cui al decreto n. DEC/D5A/2004/198 del 18.03.2004, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006, integrata con la Valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e Verifica del Piano di Utilizzo Terre, ex DPR 120/2017, art. 9. Proponente: ANAS S.p.A.

**Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).**

*e.p.c. al* **Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica**  
**Commissione Tecnica di verifica**  
**dell'impatto ambientale - VIA e VAS**  
[ctva@pec.minambiente.it](mailto:ctva@pec.minambiente.it)

**Ministero della Cultura**  
**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio**  
**per la Provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale**  
[sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it)

**DG ABAP – Servizio II**  
**DG ABAP – Servizio III**

**Commissario Straordinario per la SS675 Umbro-laziale**  
Ing. Ilaria Maria Coppa  
[anas.SS675@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.SS675@postacert.stradeanas.it)  
**Società ANAS S.p.A.**  
[anas@postacert.stradeanas.it](mailto:anas@postacert.stradeanas.it)

**VISTO** il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

**VISTO** il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;



**MINISTERO  
DELLA  
CULTURA**

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

**VISTO** il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**VISTO** il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

**VISTO** l’art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

**VISTO** il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

**VISTO** il Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

**VISTA** la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

**VISTO** il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità.* (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali” convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 97 (in G.U. 14/08/2018, n. 188);

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*” (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019);

**VISTO** l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot.



n. 2908;

**VISTO** il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*, pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

**VISTO** il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*;

**VISTO** l’articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in *“Ministero della transizione ecologica”* ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in *“Ministero della Cultura”*;

**VISTO** il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, per il quale articolo 4, comma 1, il *“Ministero della transizione ecologica”* assume la denominazione di *“Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”*.

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante *“Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001, è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

**VISTO** il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (di seguito anche PTPR adottato) adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi dell’art. 21, 22, 23 della legge regionale sul paesaggio n. 24/98, pubblicato sul BUR n. 14 del 14 febbraio 2008;

**CONSIDERATO** che il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale Lazio n.5 del 02.08.2019 vigente dalla data di pubblicazione dello stesso sul BUR n. 13 del 13 febbraio 2020, è stato approvato in assenza della condivisione interistituzionale prevista dal D.Lgs.n.42/2004 *“Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”* (di seguito *Codice*), questo Ministero ha formulato richiesta di impugnativa al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha promosso un ricorso per conflitto di attribuzione tra enti, notificato il 10-20 aprile 2020, iscritto al n. 2 del registro conflitti tra enti 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 2020;

**CONSIDERATO** che con Sentenza n.240/2020 pubblicata sulla GURI n.48 del 17.11.2020 la Corte Costituzionale ha accolto il richiamato ricorso annullando oltre alla DCR n.5/2019 tutti gli *“atti attuativi e consequenziali”*, individuando nell’art. 21 della L.R. n.24/1998 la disciplina transitoria di salvaguardia e che al fine di garantire la continuità dell’attività amministrativa, anche con riferimento agli aspetti non espressamente disciplinati dall’art.21 della L.R.n.24/1998 la disciplina di salvaguardia è stata ulteriormente chiarita con la nota prot.n.31600 del 03.12.2020 dell’Ufficio Legislativo dell’allora Ministero per i Beni e le attività culturali e con la nota prot.n.1056599 del 03.12.2020;



**VISTO** che con Deliberazione del Consiglio Regionale Lazio n.5 del 21.04.2021 è stato approvato, il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (di seguito anche *PTPR*) e che, in seguito alla sottoscrizione dell'Accordo interistituzionale tra Regione e Ministero avvenuta il 27.05.2021, il Piano paesaggistico è stato pubblicato sul BUR n.56 del 10.06.2021 e da quella data risulta, pertanto, vigente ed efficace;

**PREMESSO** che con riferimento al progetto definitivo relativo alla **S.S.675 Umbro-Laziale. "Sistema infrastrutturale del collegamento del porto di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte. Tratta Monte Romano Est - Civitavecchia. 1° stralcio Monte Romano Est - Tarquinia"**, si evidenzia quanto segue:

- la Società ANAS S.p.a. in data 28.09.2001 presentava istanza di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto definitivo denominato **"S.S. 675 Umbro Laziale raccordo Civitavecchia - Viterbo - Orte tratto tra la S.P. Tuscanese ed il km 84+450 della S.S. 1 Aurelia (Viterbo, Vetralla, Monte Romano e Tarquinia)"**, per il quale, alla fine della procedura valutativa, veniva emesso il decreto di compatibilità ambientale n.198 del 18.03.2004 di esito positivo nel rispetto di condizioni ambientali indicate nel medesimo provvedimento, di cui la prescrizione a) in particolare recitava: *"per il terzo lotto dallo svincolo di Monte Romano Ovest (km 21 + 500) della S.S.1-bis e la S.S.1 Aurelia sia adottato il tracciato definito come "ipotesi alternativa" dalla "planimetria ipotesi alternativa" che per la maggior parte del tracciato passa in affiancamento alla S.S.1 bis includendo le due gallerie artificiali oltre le due gallerie naturali"*;
- L'opera approvata con il DEC n.198/2004 *"costituisce parte della tratta terminale della trasversale Civitavecchia-Orte, itinerario incluso nella Rete Transeuropea di Trasporto (TEN-T) e l'intervento è incluso nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche approvato con delibera CIPE n. 121 del 2001, ai sensi dell'art. 1, co.1, della L. 21.12.2001, n. 443;*
- *"con il Decreto direttoriale prot.n. DSA/2008/21538 del 04.08.2008 veniva determinata la positiva conclusione delle attività di verifica di ottemperanza del progetto definitivo "S.S. 675 Umbro Laziale (ex raccordo Civitavecchia – Orte) tra il km 86+000 della S.S. 1 Aurelia ed il km 21+500 della SS 1bis (tronco n. 3 lotto n. 1 stralcio B – tronco n. 2 lotti nn.1 e 2)" alle sopra citate condizioni ambientali di cui al richiamato decreto n. 198 del 18.03.2004."* Tuttavia, per la tratta Monte Romano Est – Civitavecchia, il permanere di un elevato rischio archeologico e la mancanza dei necessari finanziamenti hanno, tuttavia, confermato la difficile fattibilità dell'opera (c.d. tracciato "viola"). Per consentire il prosieguo delle attività necessarie al completamento dell'infrastruttura, la Società proponente ha predisposto una soluzione progettuale prevedendo un tracciato che percorreva la valle del Mignone (cosiddetto tracciato "verde").
- il progetto preliminare di detto tracciato "verde" della **"S.S. 675 Umbro Laziale Completamento del collegamento del Porto di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte. Tratto Monte Romano Est-Civitavecchia"** è stato, quindi, oggetto di una nuova procedura di valutazione di impatto ambientale di Legge Obiettivo ai sensi dell'art.166 del D.Lgs.n.163/2006, nel corso della quale, con nota **prot.n.948 del 25.05.2016** questo Ministero, ha rilasciato in Conferenza dei Servizi proprio **parere favorevole con prescrizioni** relativamente al progetto del terzo lotto in variante, trasmesso dalla Società ANAS S.p.A. con prot.n.93615 del 29.07.2015, in considerazione dell'impatto prodotto dall'opera sull'importante patrimonio culturale coinvolto; mentre la contemporanea istruttoria condotta dal Ministero dell'Ambiente si è conclusa con la **valutazione negativa** della compatibilità ambientale del progetto, espressa con il parere della Commissione Tecnica VIA-VAS **n.2289 del 20.01.2017**, trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito MIT) in data 07.03.2017;
- *preso atto del parere negativo espresso dalla Commissione tecnica VIA-VAS, in data 01.12.2017 il Consiglio*




dei Ministri ha comunque adottato il provvedimento di compatibilità ambientale relativo al tracciato “verde” ai sensi dell’art.183, co.6, del D.Lgs.n.163/2006, sulla base delle ragioni di rilevante interesse pubblico dell’opera. Successivamente, il progetto preliminare è stato approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, con **Delibera CIPE n. 2 del 28.02.2018**;

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2021, l’Ing. Ilaria Maria Coppa è stata nominata Commissario straordinario per l’intervento in questione ai sensi dell’art.4, co.1, del D.L.18.04.2019, n.32, convertito con modificazioni con L.14.06.2019, n.56;
  - in data **16.07.2020** la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata in merito alla causa avente per oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal TAR del Lazio, nel procedimento promosso da Associazioni Ambientaliste e singoli cittadini contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e ANAS. Nella sentenza, la Corte specificava, tra l’altro, che, in generale, “la Direttiva Habitat 92/43/CEE non osta ad una normativa nazionale che consenta, per motivi di interesse generale e nonostante un parere negativo di compatibilità ambientale, la prosecuzione del procedimento autorizzatorio di un piano o di un progetto che abbia incidenza su una zona speciale di conservazione, a meno che non sussista una soluzione alternativa che comporti meno conseguenze nocive per gli habitat naturali”; la Corte di Giustizia ha ritenuto che “[...] Spetta al giudice del rinvio verificare se, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 4 della Direttiva Habitat, il “tracciato viola” debba essere considerata una soluzione alternativa che presenta inconvenienti per l’integrità della zona speciale di conservazione denominata “Fiume Mignone (basso corso)” minori rispetto al “tracciato verde” [...]”;
  - con sentenza n. **10164/2021 del 05.10.2021** il TAR del Lazio ha annullato le sopra richiamate Delibere poiché “[...] in applicazione delle suindicate norme nazionali, soggette a disapplicazione [...] hanno dato corso ad un progetto di opera pubblica in ordine al quale, allo stato, non v’è certezza che costituisca quello che comporta “i minori inconvenienti per l’integrità della zona [...]”. Nella citata sentenza il Collegio “[...] ritiene di dover affermare la fondatezza della censura relativa alla violazione dell’art.6, p. 4, della Direttiva “habitat” infatti con gli atti impugnati la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il CIPE hanno dato l’avvio alla realizzazione di un progetto che potenzialmente è pregiudizievole per l’integrità della zona interessata (la Valle del Mignone), ma rispetto al quale non v’è allo stato la certezza che costituisca, realmente, il progetto che comporta “i minori inconvenienti per l’integrità della zona [...]”;
- [...] Il Consiglio dei Ministri dovrà rideterminarsi, concludendo il procedimento avviato ai sensi dell’art.183, co.6, del D.Lgs.n.163/2006, tenendo conto delle statuizioni che precedono: in particolare, dovrà riesaminare la richiesta avanzata dal MIT **tenendo conto del fatto che l’approvazione del progetto preliminare, da parte del CIPE, dovrà essere preceduta:**
1. dal completamento della VINCA,
  2. dalla comparazione dei vari tracciati autostradali - quanto alle conseguenze ambientali da ciascuno derivanti,
  3. dalla individuazione delle necessarie misure di mitigazione, ragione per cui nessuna integrazione alla VIA-VINCA potrà ritenersi consentita in fase successiva alla approvazione del progetto preliminare (salvo riapertura del procedimento di VIA-VINCA, con restituzione dell’istruttoria alla Commissione Tecnica di VIA-VAS).

Le medesime statuizioni dovranno essere ugualmente rispettate dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, nel momento in cui sarà nuovamente chiamato ad approvare il progetto preliminare dell’opera”;



- conseguentemente, tenendo conto del disposto della sopracitata sentenza, sono stati avviati numerosi tavoli di confronto interistituzionale da parte del Commissario straordinario nominato, al fine di individuare e concordare la procedura più corretta ai fini della conclusione del procedimento di VIA – VINCA, nei quali, nel riepilogare l'intera procedura, si è tentato di analizzare i diversi “tracciati” sviluppati nel corso del tempo (cfr. Fig.1);



- 1997 primo progetto di massima
- 2004 - 2011 progetto definitivo (**Tracciato Viola**)
- 2011 avvio nuovi studi di fattibilità finanziaria per pedaggiamento
- 2013 finanziamento UE per l'individuazione di nuove alternative di tracciato
- 2014 sviluppo alternative progettuali (**cinque tracciati complessivi**)
- 2017 compatibilità ambientale (Consiglio dei Ministri) sul **Tracciato Verde**
- 2018 approvazione del **progetto preliminare del c.d. Tracciato Verde** (delibera CIPE 2/2018)
- 2019 ricorso al **TAR Lazio** avverso le delibere del CDM e del CIPE
- 2020 Corte di Giustizia Europea rimette la decisione al giudice nazionale
- 2021 nomina **Commissario di Governo** per la realizzazione dell'opera
- 2021 **sentenza TAR** del Lazio n.10164 (5 ottobre 2021)

Fig.1 sintesi delle alternative progettuali del tracciato individuate nel corso delle procedure di VIA

**TENUTO CONTO** che, con riferimento all'oggetto, con nota **prot.n. 1379 del 14.01.2022** del Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (di seguito anche *MIMS*), nel trasmettere la “*nota di aggiornamento del 21.12.2021*” del Commissario straordinario, segnalava a questo Ministero “*la complessità della situazione e l'impossibilità di addivenire ad una soluzione progettuale relativa all'intero tracciato, pari a 18 km, suggerendo di valutare la fattibilità tecnica e amministrativa di una soluzione di transizione che consentisse quantomeno di risolvere le questioni urgenti relative alla prima tratta*”;

**TENUTO CONTO**, pertanto, che nella “*nota di aggiornamento del 21.12.2021*” il Commissario straordinario proponeva che il possibile iter procedurale da individuarsi tenesse conto di due obiettivi:

1. “**licenziare in tempi rapidi il primo tratto, compreso tra lo svincolo di Monte Romano est lo svincolo di Monte Romano Ovest**, per consentirne il riavvio della progettazione definitiva e successiva pubblicazione del bando di gara per appalto integrato entro luglio 2022 e conseguente utilizzo delle risorse a valere sul FSC (OGV deve essere assunta entro il 31 dicembre 2022), motivato in particolare dalla necessità di superare le criticità connesse alla sicurezza stradale della strettoia (cfr. fig.2) nel comune di Monte Romano, interessato dal transito a senso unico alternato anche pesante, che impongono l'adozione di scelte rapide per la prima parte del tracciato che si sviluppa dallo svincolo di Monte Romano est a svincolo di Monte Romano ovest, di lunghezza pari a circa 5 chilometri;



**Fig.2** strettoia del tracciato storico della S.S.1-bis in corrispondenza dell'ingresso ovest di Monteromano, percorsa a senso unico alternato da circa 7000 veicoli al giorno, di cui 400 di traffico pesante

2. ***integrare la conoscenza del territorio*** ove insisterà il tratto finale della strada con una serie di studi ed eventuali indagini archeologiche, da progettare e definire di concerto con la Soprintendenza, per valutare l'effettiva fattibilità di un progetto che si sviluppa in adiacenza alla SS 1 bis all'interno del sito UNESCO.

**CONSIDERATO**, pertanto, che tenendo conto della rilevanza pubblica strategica nel complessivo assetto infrastrutturale di collegamento trasversale del territorio dell'Italia centrale, tra la costa tirrenica e adriatica, nel corso delle numerose riunioni organizzate a partire dal 2021 dal Commissario straordinario con il MIC, l'allora MITE e la Regione Lazio, si è concordato sulla necessità di conclusione del procedimento di VIA, ai fini della concreta realizzazione dell'intervento "vincolata all'utilizzo dei 200 milioni di euro di fondi SNC già stanziati da impegnare in obbligazioni giuridicamente vincolanti entro l'anno 2022 a pena di decadenza";

**RITENUTA**, congiuntamente al MITE, fattibile la proposta del Commissario straordinario di suddividere l'intero tracciato in due stralci funzionali, oggetto di singole procedure valutative ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006, in considerazioni delle differenti caratteristiche dei territori relativi ai due stralci (condizioni di contesto, quadro vincolistico sia a livello ambientale che culturale, necessità di approfondimento dei diversi potenziali tracciati indicati dal Commissario e dei rispettivi impatti differenziali prodotti dagli interventi sulle aree vincolate);

**CONSIDERATO** che con nota **prot.n.2615 del 25.01.2022** questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito anche DG ABAP) a riscontro della sopra citata nota del MIMS, anche al fine di perseguire la velocizzazione delle procedure autorizzative e di consentire l'utilizzazione dei finanziamenti già stanziati, nel trovarsi d'accordo con la proposta di suddivisione dell'opera in due tratti di cui il "primo tratto" tra gli svincoli di Monte Romano est e Monte Romano ovest; e il "secondo tratto", da Monte Romano ovest fino all'innesto con la A12; nell'assicurare la massima collaborazione all'individuazione di un tracciato "fattibile" che, nell'affrontare le rilevanti complessità evidenziate, consentisse il migliore inserimento del progetto nel contesto, precisava:

- con riguardo al **primo tratto** "di prediligere il tracciato "verde", già approvato, per la cui più esatta definizione sarà comunque necessario procedere alla definizione di un nuovo piano di indagini archeologiche che consideri anche le aree non impegnate precedentemente dal progetto"; che "lo svincolo di Monte Romano ovest dovrà essere progettato in modo da consentire l'innesto del successivo tratto, a prescindere dal tracciato scelto"; per la definizione della "bretella", introdotta per consentire il collegamento tra la SS 1-bis e lo svincolo di Monte Romano ovest, "il tracciato dovrebbe essere sovrapposto a quelli già esistenti riducendo l'inserimento di nuovi manufatti poco integrabili"; ed, in ultimo, "si dovrà inoltre tenere in



considerazione la presenza di estese aree classificate come domini collettivi (che si trovano nei territori di Monte Romano e di Tarquinia)”.

- In merito al **secondo tratto**, questo Ministero manifestava la disponibilità “ad approfondire **tutti i tracciati che non interferiscono con la buffer-zone del sito UNESCO** - la cui compromissione potrebbe causare, come in altri recenti casi, l’esclusione del bene dall’elenco mondiale -. Inoltre, stante il quadro complessivo delle attuali conoscenze riferite ai percorsi del c.d. “corridoio Tarquinia”, (cfr. Fig.2) evidenziava (in corrispondenza dei tracciati “viola”, “rosa” e “grigio”) una rilevante presenza di vincoli ai sensi della parte II del D.Lgs.n.42/2004 (area di necropoli di cui al D.M. 28 dicembre 1962; l’acquedotto settecentesco delle Arcatelle, la Civita di Tarquinia) e della parte III del D.Lgs.n.42/2004 (fossi, aree archeologiche e aree boscate), per i quali questo Ministero, nel ribadire le considerazioni espresse nel corso del procedimento di VIA, che hanno allora portato all’esclusione del tracciato “viola” ritiene, con riguardo a quest’ultimo, che sia ragionevolmente, da escludere la proposta di effettuare “studi ed eventuali indagini archeologiche” ai fini della valutazione “di un progetto che si sviluppa in adiacenza alla SS 1 bis all’interno del sito UNESCO” poiché i costi di una simile operazione, come già emerso, potrebbero risultare estremamente alti e i tempi di realizzazione delle operazioni di scavo, talmente lunghi da pregiudicare la fattiva realizzazione dell’opera.”;

**CONSIDERATO**, quanto sopra, con nota **prot.n.200929 del 29.03.2022**, successivamente perfezionata con nota **prot.n. 265072 del 26.04.2022** la Società ANAS S.p.A. (di seguito anche Società o il Proponente) ha presentato all’allora Ministero della Transizione ecologica, attualmente Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (di seguito anche MASE) Istanza per l’aggiornamento della Valutazione di Impatto Ambientale di cui al decreto 18 marzo 2004, n. DEC/DSA/2004/198, in esito alla sentenza del TAR del Lazio n. 10164/2021, comprensivo della Valutazione d’Incidenza di cui all’art. 5 del D.P.R.357/1997 e della Verifica del Piano di Utilizzo delle Terre e rocce da scavo di cui all’art.9 D.P.R. 120/2017 per il progetto denominato “Sistema infrastrutturale del collegamento del porto di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte. Tratta Monte Romano Est - Civitavecchia. 1° stralcio Monte Romano Est - Tarquinia”;

**CONSIDERATO** che con nota **prot.n.17554 del 11.05.2022** questa Direzione generale Archeologia Belle Arti e paesaggio (di seguito anche DG ABAP) del Ministero della Cultura (di seguito anche MIC) nel comunicare alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale (di seguito anche Soprintendenza) territorialmente competente e ai servizi II e III della medesima DG ABAP, l’avvio del procedimento di cui trattasi ha fatto richiesta di espressione del parere di competenza, informando al contempo che la documentazione predisposta dal Proponente risultava scaricabile dalla pagina dedicata alla procedura sul sito del MASE all’indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8506/12554>;


**CONSIDERATO** che il tracciato prescelto, presentato in valutazione, descritto dal Proponente nell’elaborato “T00IA10AMBRE03\_A – SIA Parte 3 - Documento di fattibilità delle alternative”, “parte dall’attuale svincolo di Monte Romano Est e sottopassa, tramite una galleria artificiale, l’attuale SS1 Aurelia, bis, per poi riprendere quota configurandosi in rilevato. Il bypass di Monte Romano avviene a Nord, attraversando una parte agricola posta ai margini del centro abitato. In questa parte l’orografia del territorio presenta il cosiddetto Poggio della Ficonaccia. Al fine di preservare il più possibile i caratteri del territorio, in questa parte, il tracciato è in galleria naturale, per uno sviluppo di circa 1,5 km. Nella parte terminale del tracciato la configurazione è nuovamente in rilevato sino a ricollegarsi con la SS1 Aurelia bis, attraverso un’intersezione a raso di tipo a rotatoria”;

**CONSIDERATO** che il Proponente specifica nel succitato elaborato “T00IA10AMBRE03\_A” che nel tracciato alternativo considerato, il cui il by-pass di Monte Romano è collocato a sud del centro abitato, con l’inizio



dell'intervento allo Svincolo di Monte Romano Est "la sezione stradale è la medesima prevista per il tracciato in valutazione: due corsie per senso di marcia a carreggiate separate. In questo caso il tracciato non interferisce con la SS1 Aurelia bis, piegando a sud con una curva sinistrorsa in rilevato. Il tracciato continua in direzione sud intercettando una maglia agricola, in analogia alla parte a nord, tuttavia, a differenza della precedente alternativa si inserisce all'interno di un Sito della Rete Natura 2000.";

**PRESO ATTO** che nella documentazione presentata il Proponente dichiara che dal confronto tra i due tracciati alternativi (cfr. Fig.3), sia con riferimento agli aspetti ambientali che culturali-paesaggistici, emerge come la soluzione di progetto sia fortemente da preferire, in considerazione di una estensione e complessità infrastrutturale inferiore da cui deriva, in particolare in relazione agli impatti sul paesaggio, una minore interferenza con aree e beni tutelati, indicata nella tabella 1 di seguito riportata, presentata nell'elaborato T00IA10AMBRE03\_A;



**Fig.3** sintesi delle alternative progettuali del tracciato per il "primo stralcio" nord – viola e sud – verde, sovrapposte alle Tavv.B e C del PTPR

Prima Tratta Funzionale	Alternativa Nord	Alternativa Sud
Vincoli Tavola B	450 m art. 142 lettera c	870 m art. 142 lettera c 220 m art. 142 lettera m
Vincoli Tavola C	230 m Viabilità antica 100 m Pascoli rocce aree nude 650 m Sistema agrario perm. 220 percorsi panoramici Puntuale - ZSC	750 m Sistema agrario perm. 150 m Viabilità antica 150 m Pascoli rocce aree nude 2.250m - ZSC
<b>Complessivo PAESAGGIO</b>	↑	↓

**Tab.1** Confronto delle interferenze dei due tracciati con riferimento alle Tavv. B e C del PTPR

**CONSIDERATO**, pertanto che il Proponente, nello "Studio di Impatto Ambientale" approfondisce il progetto relativo al by-pass a nord, e a riguardo dichiara quanto segue:

*"Il progetto, presentato dalla società ANAS Spa prevede la realizzazione del 1° stralcio della SS 675 'Umbro-Laziale' Tratta Monte Romano Est – Civitavecchia, compresi i relativi svincoli e ha una estensione di circa 5 km, tra gli svincoli Monte romano Est (km 0+000) e Tarquinia (km 4 + 630).*





Fig. 4 – Planimetria di progetto presentata in valutazione

- **L'infrastruttura stradale** è una piattaforma di tipo B (extraurbane principali), con due corsie per senso di marcia di larghezza pari a 3,50 m, separate da una barriera spartitraffico. A seguito degli aggiornamenti progettuali, al km 4+600 sfiocca per connettersi alla SS 1-Bis con innesto a raso mediante rotonda tra il km 11+500 ed il km 11+900 della SS 1-bis ( c.d. nuovo Svincolo di Tarquinia), sono stati modificati gli ultimi 300 metri dove il tracciato in modalità provvisoria nelle more del completamento dell'intervento con il 2° stralcio. Nel dettaglio il tracciato può essere diviso, in base alla tipologia di opera stradale da realizzare, nei seguenti tratti:

- **Tratto 1**, realizzazione dello svincolo di Monte Romano est, completamento dello svincolo previsto dal progetto del cosiddetto tracciato Viola, realizzato solo in parte nello stralcio precedente. Dallo svincolo di Monte Romano est (km 0 + 000) all'imbocco est della prevista galleria artificiale di attraversamento della S.S.1-bis (km 0 + 788), è previsto il completamento dello svincolo esistente e la realizzazione di una galleria artificiale di lunghezza pari a 100m per la carreggiata sud e di 125m per la carreggiata nord, che procede con andamento rettilineo, a causa dell'interferenza con la SS 1bis in corrispondenza del km 0 + 599 per la carreggiata sud e del km km 0 + 649 per la carreggiata nord;
- **Tratto 2**, dal km 0 + 788 all'imbocco della galleria naturale "Monteromano" (km 2 + 163), realizzato in parte in trincea e caratterizzato da un duplice attraversamento della viabilità locale attraverso sottovia, entrambi di 5m di luce: uno al km 1 + 210 e un secondo sottovia al km 1 + 965 in corrispondenza di Via Madonnella. È inoltre prevista la progettazione di un ponticello al km 1 + 024 di attraversamento del fosso Lavatore;
- **Tratto 3**, corrispondente alla galleria "Monteromano" dal km 2 + 163 al km 3 + 765, la lunghezza della galleria è pari a 1.566 m per la carreggiata nord e 1.602 m per la carreggiata sud;
- **Tratto 4**, dal km 3 + 765 al previsto nuovo svincolo di Tarquinia (km 4 + 630), permette nuovamente di collegare, tramite la realizzazione di una rotonda, l'attuale SS.1-bis con l'infrastruttura stradale in oggetto". (...)

- **Asse principale**

La sezione tipo adottata per la realizzazione dello stralcio funzionale oggetto dello SIA è classificabile, in riferimento al D.M.5/11/2001, come strada extraurbana principale) di categoria "B" presentando una piattaforma pavimentata di larghezza pari a 23,00 m (escluso il tratto nel quale risulta previsto l'allargamento per visibilità).

Nello specifico, la sezione stradale per ciascuna carreggiata è costituita dai seguenti elementi:

- banchina in destra da 1,75m;
- n. 2 corsie da 3,75m l'una;



- arginello di larghezza totale pari 2,00m nei tratti in rilevato. Dove è prevista la presenza delle barriere fonoassorbenti, la larghezza è aumentata ed è pari a 2,95m;
- cunetta alla francese nei tratti in trincea di 1,20m.

Nelle tratte in cui le carreggiate risultano affiancate, è stata prevista per il margine interno una dimensione minima di 4,50m. In questo modo il margine risulta così composto:

- spartitraffico di 3,50m;
- barriere, poste all'interno dello spartitraffico di 2,50m;
- banchina, poste esternamente allo spartitraffico su entrambi i lati, di 0,50 m ciascuna.

#### • Svincoli

Le rampe bidirezionali sono composte da una corsia per senso di marcia di larghezza pari a 3,75m e da due banchine di 1,50m, per un totale di **10,50m**.

Le rampe monodirezionali presentano invece una piattaforma pavimentata di **6,50m** così composta:

- banchina in sinistra da 1,00m;
- corsia da 4,00m;
- banchina in destra di 1,50m.

Il sistema di raccolta delle acque meteoriche è organizzato, anche per gli svincoli, allo stesso modo dell'asse principale, ovvero costituito da arginello di larghezza pari a 1,50m per gli svincoli monodirezionali in rilevato e da una cunetta alla francese di larghezza pari a 0,75m per quelli in trincea".

#### • Opere d'arte principale

- Galleria Naturale "Monteromano", tra le progressive P.k. 2 + 187 km e 3 + 753 km del tracciato per la carreggiata nord e tra le progressive P.k. 2 + 163 km e 3 + 765 km, progettata con elementi a doppia canna policentrici, verrà realizzata tramite scavo in tradizionale. La sezione stradale in galleria, è strutturalmente simile a quella già descritta per l'asse principale;
- Galleria artificiale di attraversamento della S.S. 1bis, tra le progressive P.k. 0 + 612 km e 0 + 712 km per la carreggiata sud e le progressive P.k. 0 + 663 km e 0 + 788 km per la carreggiata nord, costituita da elementi a scatolari a doppia canna.

#### • Opere d'arte secondaria

- Sottovia di attraversamento della S.S.1-bis, elementi scatolari in calcestruzzo, in base alle loro dimensioni si dividono in:
  1. Scatolare tipo 1, con sezione trasversale a singola canna, dimensioni massime di 6,4m x 7,6m, sezione utile interna di 5,0m x 6,1m;
  2. Scatolare tipo 2, con sezione trasversale a singola canna, dimensioni massime di 12,7m x 8,8m, sezione utile interna di 10,5m x 6,5m
- Tombini, scatolari in calcestruzzo di dimensione 6x4m, 3x3m e 2x2m, per la risoluzione delle interferenze con il reticolo idrografico secondario;

**CONSIDERATO**, inoltre, che il tracciato in argomento coincide, per quasi tutta la sua estensione, con la parte più orientale del c.d. "tracciato viola" oggetto di determinazioni da parte di questo Ministero sia nel corso procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui al DECUIA n.198 del 18.03.2004 richiamato in premessa, per il quale è stato espresso il parere **prot.n.42063 del 23.12.2003**, favorevole con prescrizioni, indicando oltre alla necessità degli studi archeologici, per alcuni tratti, di prediligere i tracciati alternativi; che, successivamente, nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto definitivo riferito alla "Legge obiettivo" L.n.443 del 21.12.2001, secondo il disposto degli artt. 166 e 167 del D.lgs.n.163/2006 con il parere **prot.n.22642 del**



**20.12.2007**, di massima favorevole, precisando che *“si potrà esprimere il conclusivo parere in fase di progetto esecutivo, allorché questo Ministero sarà messo nelle condizioni di conoscere i dettagli degli studi archeologici effettuati posti a base delle scelte assunte”*;

**CONSIDERATO** che le porzioni del tracciato oggetto della presente valutazione che risultano modificate rispetto al sopra richiamato tracciato “viola” già valutato, a seguito degli aggiornamenti progettuali presentati dal Proponente, interessano esclusivamente gli ultimi 300 m dove, al km 4+600, la strada sfiora per connettersi alla S.S.1-bis con innesto a raso mediante rotatoria tra il km 11+500 ed il km 11+900 della S.S.1-bis (nuovo Svincolo di Monte Romano ovest/Tarquinia), in modalità provvisoria nelle more del completamento dell'intervento con il 2° stralcio;

**PRESO ATTO** di quanto comunicato dalla Soprintendenza con la nota **prot.n. 6872 del 24.05.2022** e dal Servizio II della DGABAP con nota **prot.n.23977 del 24.06.2022**;

**TENUTO CONTO** che la Soprintendenza ha evidenziato nel già citato parere prot.n.6872/2022 che, qualora realizzate, le opere in progetto potrebbero comportare una rilevante modificazione del quadro paesaggistico e che per potere essere riassorbite dal contesto agricolo e naturale dovranno essere previste adeguate opere di mitigazione paesaggistica. *“(…) in particolare le sistemazioni a verde dovranno tenere conto dei caratteri distintivi del paesaggio in argomento ed essere realizzate in modo da non rimarcare il segno costitutivo del tracciato stradale, pertanto, dovranno essere studiate per minimizzare l'impatto infrastrutturale anche mediante l'uso appropriato di specie arboree e arbustive tipiche del luogo, disposte in maniera tale da evitare la creazione di «cortine», prevedendo irregolarità e dissolvenze finalizzate a creare un effetto di naturalità, per questo scopo:*

- *le opere di mitigazione paesaggistica, in particolare le sistemazioni a verde, dovranno tenere conto dei caratteri distintivi del paesaggio in argomento e realizzati in modo da non rimarcare il segno costitutivo del tracciato stradale, pertanto, dovranno essere studiate per minimizzare l'impatto infrastrutturale anche mediante l'uso appropriato di specie arboree e arbustive tipiche del luogo, disposte in maniera tale da evitare la creazione di «cortine», prevedendo irregolarità e dissolvenze finalizzate a creare un effetto di naturalità;*
- *le opere di inalveazione del fosso del Lavatore dovranno essere opportunamente mitigate mediante la realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica, oppure in alternativa adeguate opere di rinverdimento;*
- *i manufatti in elevato (portali di imbocco delle gallerie, ponticello e opere di inalveazione del fosso, muri di imbocco e di contenimento) essendo visibili e incidenti sul paesaggio, come riscontrabile nelle simulazioni post-operam, dovranno essere realizzati limitando quanto più possibile la percezione visiva mediante l'utilizzo di materiali e/o coloriture che si armonizzino con il contesto paesaggistico (toni delle terre e dei materiali lapidei locali);*
- *tutte le opere di contenimento necessarie a garantire le condizioni di equilibrio dei versanti dovranno essere opportunamente dotate di adeguate opere di rinverdimento;*
- *realizzazione di opere di mitigazione provvisoria per l'area del “campo base” in quanto si presume sarà utilizzata anche per il secondo stralcio dell'infrastruttura, pertanto per diversi anni;*
- *per l'area del “campo base” dovrà essere predisposto un progetto di recupero paesaggistico dell'area ripristinando l'originario assetto agrario dell'area;*
- *le prescrizioni di cui sopra dovranno essere ricomprese in progetto complessivo di inserimento paesaggistico delle opere previste, gli elaborati riguardanti le successive fasi di progettazione dovranno essere corredati da una completa documentazione fotografica dei luoghi ante-operam e da simulazioni post-operam utilizzando gli stessi punti di presa che dovranno essere riportati in una cartografia di riferimento.”;*



**CONSIDERATO** che con nota **prot. 24203 del 27.06.2022**, questo Ufficio, sulla base delle analisi istruttorie e delle valutazioni comunicate dagli Uffici sopra richiamati, per gli aspetti di competenza, ha trasmesso al Proponente e al MASE **richiesta di integrazioni documentali**, evidenziando le principali criticità documentali e progettuali rilevate, di seguito brevemente richiamate:

- il progetto risulta particolarmente complesso e sovra-strutturato in corrispondenza dello Svincolo di Monteromano est, si ritiene che l'insieme delle opere progettate relative oltre alla realizzazione del tracciato del primo stralcio della SS 675, anche della viabilità di raccordo con la viabilità locale esistente (rampe, bretelle, rotatorie, sottopassi, ecc.) sia fortemente impattante nei confronti del corso d'acqua tutelato denominato "Fosso Lavatore" e della sua fascia di rispetto, e che, pertanto, risulti difficilmente assorbibile da parte del contesto tutelato nell'attuale configurazione di progetto, nonostante la previsione di misure di mitigazione che non si ritengono adeguate a bilanciare la portata delle trasformazioni;
- non sono state indicate nella documentazione presentata le interferenze dirette con aree gravate da usi civici vincolate ai sensi degli art. 142 co. 1, lett. h) del Codice, risultando, pertanto, la documentazione carente anche delle relative attestazioni; nel caso venga appurata l'effettiva interferenza il progetto andrà verificato anche con riferimento alla disciplina dei paesaggi di cui al capo II del PTPR, ai sensi dell'art. 40. co.5 delle Norme del PTPR;
- l'area di progetto lambisce il tracciato storico della SS 1-bis (principale viabilità di collegamento tra le aree interne e la costa tirrenica) individuata nelle Tavv. A e C del PTPR, per buona parte, come "percorso panoramico" tutelato dal PTPR che ne garantisce la salvaguardia delle visuali attraverso la protezione dei punti di vista, nonché dei coni visuali formati dal punto di vista e dalle linee di sviluppo del panorama individuato come meritevole di tutela (art. 50 delle Norme del PTPR).

La documentazione presentata non appariva inoltre sufficiente a chiarire:

- con riferimento ai beni tutelati, le superfici direttamente interferite dalle opere previste in progetto e, conseguentemente, alla consistenza e quantità di beni modificati irreversibilmente dagli interventi (n° elementi arborei che verranno rimossi, metri lineari di fossi tombati) anche in relazione alla loro condizione *ante-operam* che non era stata adeguatamente rappresentata (report fotografico, rappresentazione planimetrica, rilievo della vegetazione presente, ecc.); e, più in generale, la coerenza fra il progetto e le previsioni del PTPR;
- le caratteristiche architettoniche, tecnologiche delle opere e, conseguentemente, dei materiali utilizzati (finitura, colore, ecc.) e le relative viste e rappresentazioni *post-operam*, fondamentali per la valutazione del loro impatto paesaggistico (nuovo ponticello, tombini scatolari e opere accessorie, nuova rotatoria dello svincolo Monte Romano);

**CONSIDERATO**, altresì, che con nota **prot.n.62 del 23.05.2022** il Commissario straordinario ha indetto la conferenza decisoria (di seguito anche CdS) di cui dell'art. 14, comma 2, legge n. 241/1990 in forma simultanea e in modalità sincrona (ex art. 14-ter della legge n. 241/1990), relativa la progetto definitivo "SS 675 Umbro - Laziale – Sistema infrastrutturale del collegamento del porto di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte. Tratta Monte Romano Est - Civitavecchia – 1° Stralcio Monte Romano Est – Tarquinia", la cui prima riunione si è tenuta in modalità videoconferenza il giorno 7 giugno 2022, alla quale gli Uffici competenti di questo Ministero hanno preso parte precisando che la conclusione della suddetta CdS avrebbe dovuto tenere conto degli esiti del contestuale procedimento di VIA in corso;

**VISTO** che il verbale della CdS è stato trasmesso con nota **prot.n.93 del 24.06.2022** e che da quella data non



risultano agli atti di questo Ufficio, successive ulteriori convocazioni o comunicazioni;

**CONSIDERATO** con **prot.n.6908** del **21.09.2022** la Commissione Tecnica VIA-VAS (di seguito anche CTVA) del MASE trasmetteva al proponente la propria richiesta di integrazione documentale;

**PRESO ATTO** che, in seguito alla citata richiesta della CTVA, il Proponente con nota **prot.n.672144 del 29.09.2022** richiedeva una sospensione pari a 20 giorni al fine di potere produrre la documentazione integrativa richiesta, successivamente accordata dal MASE con nota **prot.n.121169 del 04.10.2022**;

**CONSIDERATO** che con nota **prot.701242 del 11.10.2022** la Società ha trasmesso la documentazione integrativa a riscontro delle richieste della CTVA e di questa Direzione Generale, formulate rispettivamente con le citate note prot.n.6908 del 21.09.2022 e prot.n.24203 del 27.06.2022, e che con riferimento all'elenco elaborati integrativi allegato (cfr. documento T00IA10AMBEI01-A, di cui si fornisce uno stralcio di seguito – Tab.2) il Proponente dichiara che sono stati prodotti a riscontro delle richieste formulate da questo Ministero i documenti di seguito elencati.

**Legenda:**

	Elaborato allegato all'istanza di VIA e modificato a seguito della richiesta di integrazioni
	Elaborato nuovo prodotto a seguito della richiesta di integrazioni

CODICE ELABORATO	TITOLO	SCALA	LAYOUT	MITE 6908/2022	MIC 24203/2022	LIPU 243/2022
<b>IDVIP 8252 - INTEGRAZIONI</b>						
T00IA10AMBEI01A	Elenco degli elaborati Integrativi	-	A4			
T00IA10AMBRI01A	Relazione di riscontro (MITE 6908/2022, MIC 24203/2022, LIPU 243/2022)	R	A4	Tutti i punti	Tutti i punti	Tutti i punti
T00IA00AMBRE01B	Relazione	R	A4		Da Punto a) a Punto g)	
T00IA00AMBVP11B	Documentazione fotografica	1:10.000	A0		Punto c)	
T00IA00AMBCT14B	Fotoinserimenti	-	A0		Punto c)	
T00IA00AMBCT04B	Stralcio del Piano Paesaggistico Regionale (PTPR) Tavola B	1:10.000	A0		Punto a)	
T00IA00AMBCT05B	Stralcio del Piano Paesaggistico Regionale (PTPR) Tavola C	1:10.000	A0		Punto a)	
T00IA00AMBCT22A	Stralcio del Piano Paesaggistico Regionale (PTPR) Tavola A	1:10.000	A0		Punto a)	
<b>INSERIMENTO PAESAGGISTICO AMBIENTALE</b>						
T00IA01AMBRE01B	Relazione descrittiva interventi di inserimento paesaggistico e ambientale	-	A4	Punto 3.2 A Punto 3.2 B Punto 3.3 Punto 3.4	Punto c) Punto d) Punto g) Punto f)	
T00IA01AMBPL02B	Planimetria degli interventi di inserimento paesaggistico ambientale	1:5.000	A1	Punto 3.2 A Punto 3.2 B Punto 3.3	Punto e)	
T00IA01AMBPP03B	Planimetria di dettaglio interventi opere a verde (Tav. 1/2)	1:2.000	A1	Punto 3.2 A Punto 3.2 B	Punto e) Punto f) Punto g)	
T00IA01AMBPP04B	Planimetria di dettaglio interventi opere a verde (Tav. 2/2)	1:2.000	A1	Punto 3.2 A Punto 3.2 B Punto 3.4	Punto e) Punto g)	
T00IA01AMBSZ05B	Sezioni e dettagli interventi opere a verde (Tav. 1 di 2)	1:100	A1	Punto 3.2 A Punto 3.2 B		
T00IA01AMBDI08B	Quaderno delle opere a verde	varie	A3	Punto 3.2 A Punto 3.2 B	Punto e) Punto f) Punto g) Punto h)	
T00IA01AMBSZ10A	Sezioni e dettagli interventi opere a verde (Tav. 2 di 2)	1:100	A1	Punto 3.2 A Punto 3.2 B Punto 3.3		
T00IA01AMBPP11A	Dettaglio interventi opere a verde - Fosso Lavatore	varie	A0	Punto 3.2 A Punto 3.2 B	Punto e) Punto g)	

**Tab.2** stralcio elenco elaborati integrativi

**CONSIDERATO** che, questo Ufficio, con nota **prot.n.37018 del 13.10.2022**, nel comunicare alla Soprintendenza competente e ai Servizi II e III della DG ABAP, l'avvenuta pubblicazione della documentazione integrativa sul sito del MASE, richiedeva agli Uffici sulla scorta di tutta la documentazione agli atti della procedura, di trasmettere le proprie valutazioni conclusive per consentire la formulazione del parere finale nell'ambito del procedimento di VIA di cui trattasi;



**PRESO ATTO** che con nota **prot.n. 14983 del 03.11.2022** la Soprintendenza competente ha trasmesso le proprie valutazioni istruttorie;

**CONSIDERATO** che nella citata nota n.14983/2022 la Soprintendenza descrive il contesto paesaggistico nel quale si inserisce l'opera, come caratterizzato da *“un territorio dove l'intreccio fra aree coltivate, valori naturali, insediamenti storici e archeologici produce una varietà di forme e identità tuttora riconoscibili, nonostante alcune trasformazioni subite nei secoli. Qui le dinamiche strutturali naturali e interventi antropici concorrono a formare il disegno paesaggistico, che, oltre alla permanenza di buoni caratteri di naturalità, si distingue anche per la qualità storico-testimoniale dell'assetto insediativo; si tratta di un paesaggio di particolare bellezza, inciso dal ricco reticolo idrografico costituito da corsi d'acqua a regime torrentizio, in cui sono dominanti campi coltivati e pascoli a cui si alternano oliveti, vigneti, macchie e aree boscate, questi ultimi relitti degli ampi boschi che in antichità ricoprivano interamente questo territorio, quasi completamente integro nelle sue compenti principali, in stretta connessione con il significativo impianto insediativo storico (viabilità antica, rete di castelli e torri, borghi, casali storici e moderni)”*;

**CONSIDERATO** che, in relazione al quadro vincolistico descritto dalla Soprintendenza, questo Ufficio, si trova d'accordo nell'evidenziare come all'interno dell'area vasta interessata dall'intervento in oggetto, siano presenti aree vincolate *ope legis* ai sensi degli art.142 del Codice. In particolare, con riferimento a gran parte dei corsi d'acqua intercettati che costituiscono il fitto reticolo idrografico che incide in direzione nord-sud tutto il territorio, si rileva che i medesimi sono sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi della lett. c) co.1 dell'art.142 del Codice. Si rileva, inoltre, la presenza di aree boscate e di interesse archeologico, tutelate rispettivamente ai sensi delle lett. g) e m) co.1 dell'art.142 del Codice, così come individuate nella Tavola B 13-354 del PTPR. All'interno dell'area vasta, a circa 700 metri a sud del tracciato dell'infrastruttura, si evidenzia la presenza del centro storico di Monte Romano, tutelato ai sensi del Codice e assoggettato alle disposizioni del PTPR con la relativa fascia di rispetto di 150 metri;

**RITENUTO** di indicare il quadro delle tutele relative alle aree interferite del progetto, così come descritto nel PTPR vigente, approvato con DCR.n.5 del 21.04.2021 pubblicata sul BUR n.56 del 10.06.2021, considerato da questo Ministero ai fini delle valutazioni di competenza, contenute nel presente parere;

**CONSIDERATO**, pertanto, che gli interventi in progetto (comprensivi delle aree di cantiere) interferiscono direttamente aree classificate nella Tav. B del PTPR - “Beni paesaggistici”, tutelate “ope legis” ai sensi dell'art. 134 co. 1 lett. b) e dell'art. 142 co. 1 del Codice:

- lett. c) “Protezione dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua”, (art.36 delle norme del PTPR), Fosso Lavatore (c056\_0383) e altro Fosso (c056\_0383A);
- lett. g) “aree boscate”, (art.39 delle norme del PTPR), con riferimento alla sottile area boscata attraversata da una porzione del tracciato in prossimità del fosso Lavatore;
- lett. h) “Aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici”, (art.40 delle norme del PTPR), relativamente ai terreni, di superficie complessiva pari a circa Ha 2.61.25 identificati al catasto: foglio 19 - p.lla 90, foglio 20 – p.lle 408, 583 e parte della 584 (Ha 2.18.94), foglio 25 – p.lla 10, che si trovano in prossimità del nuovo svincolo di Monte Romano ovest/ Tarquinia;

**CONSIDERATO**, inoltre, che nell'immediata prossimità delle opere si rileva la presenza di aree tutelate con vincolo ricognitivo di Piano ai sensi dell'art. 134 co. 1 lett. c) e dell'art. 143 co.1, lett.d) del Codice, in particolare:

- “Beni puntuali e lineari testimonianza dei caratteri archeologici e storici e fascia di rispetto” (art. 46 delle norme del PTPR), nell'immediata prossimità delle opere si rileva la presenza di beni puntuali tipizzati (tp056\_0272, tp056\_0273) e lineari (ml\_0253);

**CONSIDERATO**, inoltre, che le aree interferite dall'intervento sono classificate nella **Tav.A del PTPR - “Sistemi ed**



**ambiti di Paesaggio”** come:

- “paesaggio agrario di continuità” (**art.27** delle norme del PTPR) con riferimento alla parte di tracciato all’estremità orientale dell’intervento, per circa due terzi della lunghezza totale;
- “paesaggio agrario di valore” (**art.26** delle norme del PTPR), per la parte residuale del tracciato fino al previsto svincolo di Tarquinia (km 4+630) e di altre aree all’estremità occidentale;
- “fascia di rispetto dei corsi d’acqua” (**art.36** delle norme del PTPR).

L’intervento intercetta, nella parte ovest, un’area di visuale (**art. 50** delle norme del PTPR) rappresentata dal tracciato storico della S.S.1-*bis* e, inoltre, alcuni tratti del tracciato lambiscono aree classificate come “paesaggio naturale” (**art.22** delle norme del PTPR);

**CONSIDERATO**, che nella **TAV. C del PTPR – “Beni del patrimonio naturale e culturale”** il tracciato di progetto interferisce con:

- Beni del Patrimonio Naturale
  - Pascoli, rocce, aree nude
- Beni del Patrimonio Culturale
  - va\_0057, va\_0058, va\_0064, va\_0065 “viabilità antica – fascia di rispetto 50 m
- ambiti prioritari per l’attuazione di progetti per la conservazione, recupero, riqualificazione, gestione e valorizzazione del Patrimonio Regionale
  - percorsi panoramici (SS1 BIS)
  - sistema agrario a carattere permanente
  - discariche, depositi, cave;

**CONSIDERATA** la presenza, segnalata dalla Soprintendenza, nell’immediata prossimità delle opere in progetto delle aree di interesse archeologico di seguito elencate:

- 1) loc. Poggio della Guardiola, resti archeologici relativi ai “*ruderi di un castello d’acqua composto da due fornici semicilindrici l’uno sopra l’altro. Misura in pianta m. 7.70 per 5.70. La località è sparsa di avanzi di un vasto fabbricato ad opera incerta*” (G.F. Gamurrini, A. Cozza, A. Pasqui, R. Mengarelli, Carta archeologica d’Italia (1881-1897). *Materiali per l’Etruria e la Sabina*, Firenze 1972, p.99, n.3);
- 2) loc. Ficonaccia, “*Piscina a calcestruzzo ricoperta internamente di solido intonaco. È lunga m.40 circa e poteva servire di serbatoio ad una villa, le cui tracce appaiono poco sotto*” (Carta Archeologica, p.99, n.2);
- 3) loc. Casale Pierotti, segnalazioni di resti di sepolcri (Carta archeologica);
- 4) loc. Querciabella, “*Rudero informe appartenente ad opera idraulica*” (Carta Archeologica, p.100, n.16);
- 5) loc. Querciabella, “*Opera idraulica in un solo vano rettangolare, che misura m.17 per 7.75*” (Carta Archeologica, p.99, n.10);
- 6) loc. Monumenti, “*Fondazione di villa romana consistente in tre vani a volta, profondi m.24.80*” (Carta Archeologica, p.99, n.8);
- 7) loc. Polledrara, “*Villa rustica attestata dalla presenza di una vasta area di frammenti fittili, ceramica a vernice nera sigillata. Sono presenti anche resti di intonaci dipinti e grandi contenitori*” (P. FORTINI, Secondo contributo per il censimento degli insediamenti agricoli etrusco-romani di Monte Romano, in Monte Romano, Indagini di un territorio e materiali dell’Antiquarium, 1987, pp.76-78).

**CONSIDERATO** che rispetto alle aree naturali protette come definite dalla L.394/1991 e ai siti della Rete Natura 2000, il progetto ricade all’interno delle seguenti aree:

- **ZPS IT6030005** *Comprensorio Tolfetano Cerite Manziate;*
- **ZSC IT6010028** *Necropoli di Tarquinia;*



- **ZSC IT6010039** Acropoli di Tarquinia;
- **ZPS IT6010058** Monte Romano;
- **ZSC IT6010021** Monte Romano.

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza ha precisato che, sebbene, non siano stati segnalati beni dichiarati di interesse culturale, tutelati ai sensi della Parte II del Codice, nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, nel centro storico di Monte Romano, situato a circa 700 metri a sud del tracciato dell'infrastruttura, sono invece presenti numerosi beni tutelati:


- ai sensi della Parte II del Codice, artt. 10-12, in particolare si richiamano gli immobili (con prevalente destinazione residenziale) situati in via IV Novembre n. 1-6, piazza XXIV Maggio n. 3, via Vittorio Emanuele n. 37, largo Fiume 2 e largo di Santa Corona n. 3;
  - di alcuni edifici pubblici e religiosi tutelati "ope legis" ai sensi dell'art.10, co.1, in particolare: Municipio, Torre civica dell'Orologio, Comando dei CC, chiesa di Santo Spirito e chiesa di S. Maria Addolorata;
- non risultano invece in corso verifiche di interesse culturale ai sensi dell'art.10 e 12, del Codice;

**CONSIDERATO** che non risulta ancora trasmesso a questo Ufficio il parere di competenza della CTVA e, pertanto, non sarà possibile tenerne conto nella definizione delle determinazioni di questo Ministero al fine della loro armonizzazione nel presente parere;

**RILEVATA**, altresì, in sede istruttoria che la notevole concentrazione di interventi modificativi relativi alla realizzazione dello svincolo di Monte Romano Est (cfr. Fig.5) contribuisce a creare un quadro particolarmente critico in considerazione dell'interferenza con alcuni beni paesaggistici tutelati *ope legis*, di seguito esplicitata:

- **"Fosso Lavatore" (c056\_0383)**

- Porzione del tracciato principale a doppia carreggiata dalla progressiva 35-850 e 54-1325;
- viabilità di cantiere: "area di occupazione Temporanea AT.01"
- Porzione della viabilità VM05
- ST01 Sottovia
- VM01 - Viabilità
- TS04 - Tombino Scatolare VS01 (l=15 m)
- TM01 - Ponticello Fosso Lavatore (12x6 m)
- TS02 - Tombino Scatolare (2x2 L=45m)



**Fig.5** stralcio del tracciato in progetto in prossimità dello Svincolo di Monteromano est (approssimativamente tra la progressiva 35-850 e 54-325) e con riferimento all'interferenza con i "beni paesaggistici" individuati nella Tav. B del PTPR.

- **Fosso (c056\_0383A)** parte iniziale del tratto est del tracciato



- **aree boscate**

- Parte del tracciato principale con doppia carreggiata approssimativamente tra la progressiva 37-900 e 43-1050
- TM01 - Ponticello Fosso Lavatore (12x6 m)
- TS02 – Tombino Scatolare e opere accessorie (2x2 L=45m)

**CONSIDERATO** che nella sopra citata richiesta di integrazioni documentali n.24203/2022, questo Ufficio formulava al Proponente, con riguardo agli aspetti della **tutela paesaggistica** un circostanziato elenco di approfondimenti progettuali e documentali di seguito riportato, ai fini del superamento delle criticità individuate:

- a) effettuare le verifiche di conformità di ciascuno degli interventi proposti, in particolare per le opere interferenti con i beni tutelati, alle norme d'uso del PTPR, ai fini della valutazione della compatibilità delle opere e degli impatti. Dovrà, conseguentemente essere opportunamente integrata ed approfondita la relazione paesaggistica, comprensiva di tutti gli apparati documentali e cartografici ad essa collegati (a partire dallo stralcio della Tav.A del PTPR);
- b) individuare e quantificare le interferenze delle opere previste in progetto con aree gravate da usi civici anche tramite le attestazioni da parte dei competenti uffici; dovranno conseguentemente essere attivate le necessarie procedure ai sensi della L.168/2017 di competenza degli Uffici regionali di concerto con questo Ministero;
- c) approfondire le indagini dello stato dei luoghi attraverso, il rilievo dello stato di fatto e l'integrazione del documento "T00IA30AMBPV02\_A.pdf Documentazione fotografica" al fine di consentire la reale conoscenza del contesto ante-operam, della consistenza della vegetazione esistente, delle caratteristiche dei suoli, dei fossi intercettati, ai fini del corretto inserimento paesaggistico delle opere nel contesto. A questo scopo:
  1. *deve essere fornita la descrizione e rappresentazione su planimetria, alla scala appropriata, delle caratteristiche vegetazionali ante-operam, delle aree interessate dall'intervento, ponendo particolare attenzione, al rilievo puntuale della vegetazione esistente nelle aree interessate dai cantieri (aree e piste) e dal tracciato, lungo i corsi d'acqua, nelle aree boscate, nelle aree agricole coltivate interferite. Si precisa che sarà necessario, almeno per gli elementi arborei, fornire il rilievo degli esemplari (specie, altezza, sesto d'impianto, ecc.) presenti nell'area interessata dall'intervento con loro individuazione cartografica e rappresentazione fotografica;*
  2. *dovranno essere scelti "punti di vista significativi", sia lungo il tracciato che in relazione ai beni paesaggistici presenti nell'area vasta oltre che quelli direttamente interferiti, e alle visuali protette, dai quali produrre fotografie che possano essere utilizzate anche per la realizzazione dei fotoinserti paesaggistici dei render di progetto, degli interventi di mitigazione, compensazione e ripristino dello stato dei luoghi di tutte le opere (nuovo ponticello Fosso Lavatore TM01, sottovia, tombini scatolari, opere, rampe e rotatorie degli svincoli Monte Romano e Tarquinia). Tutti gli elementi oggetto di documentazione fotografica, dovranno essere individuati su planimetria appropriata con indicazione dei relativi coni visuali.*
- d) presentare lo studio della qualità del terreno per i rinterri e delle essenze erbacee, arbustive e/o arboree da riseminare o impiantare, per il progetto di ripristino dello stato naturale originario, trattandosi di territori ricadenti per lo più in zona ad alto livello di tutela paesaggistica (paesaggio naturale, naturale di continuità, naturale agrario, agrario di rilevante valore);
- e) presentare un approfondimento progettuale delle opere ricadenti nella fascia di rispetto del "Fosso Lavatore" (c056\_0383) e nelle aree boscate al fine di individuare alternative progettuali che possano semplificare, diminuendone il numero e la complessità, le opere previste per lo svincolo di Monteromano



*est, comprensivo della viabilità di raccordo, sottopassi, rotatorie, rampe, viabilità locale.*

*A latere si chiede di fornire una rappresentazione planimetrica in cui sovrapporre le opere di progetto al perimetro delle aree vincolate (fasce boscate e fossi), fornendo il calcolo delle superfici interferite e il numero di esemplari arborei espianati e rappresentazione tramite sezioni orografiche. In riferimento alle dimensioni delle aree boscate tutelate interessate dagli interventi, occorrerà specificare quali porzioni di bosco sarà possibile ripristinare e, per la restante parte non ricollocabile in situ, l'individuazione delle aree sulle quali prevedere interventi di compensazione;*

- f) fornire un approfondimento progettuale relativo alla Cantierizzazione, attraverso stralci (piante, prospetti e sezioni), in scala appropriata delle aree di cantiere con individuazione degli accessi degli automezzi alle aree, delle piste di cantiere con distinzione fra viabilità esistente, da adeguare e di nuova realizzazione. Dovranno essere specificate dimensioni, caratteristiche delle recinzioni, illuminazione, sicurezza; numero, dimensione e localizzazione degli impianti e locali di servizio;*

*Pertanto, si chiede che vengano individuati specifici accorgimenti progettuali da inserire nel "Progetto di cantiere" finalizzati a limitare l'impatto sul paesaggio, prevedendo interventi di mitigazione (piantumazione, inerbimento, ecc.) o strategie legate allo studio della localizzazione delle aree e della logistica, in tutte le fasi di cantiere (in corso d'opera, in fase di smantellamento e di esercizio) che possano prevedere ipotesi di eventuali delocalizzazioni.*

*In particolare si richiede in riferimento all'elaborato "T00IA30AMBCO07-A cantierizzazione: ubicazione delle aree di cantiere e viabilità di servizio", lo studio di un'alternativa localizzativa al cantiere Campo Base CB01, in un'area localizzata a Nord del tracciato di progetto che eviti l'attraversamento dei flussi di cantiere della SS1Bis;*

- g) presentare un progetto complessivo di mitigazione e ripristino unitario, e di inserimento paesaggistico formulato da professionista paesaggista, nel quale siano studiati attentamente tutti gli interventi di mitigazione da adottare, sulla scorta delle quantità e tipologia di aree oggetto di trasformazione divise per categorie (es. area agricole: a seminativo, a coltivazione olivicola, a pascolo, ecc.), in particolare:*

- 1. le opere di mitigazione paesaggistica, in particolare le sistemazioni a verde, dovranno tenere conto dei caratteri distintivi del paesaggio in argomento e realizzati in modo da non rimarcare il segno costitutivo del tracciato stradale, pertanto, dovranno essere studiate per minimizzare l'impatto infrastrutturale anche mediante l'uso appropriato di specie arboree e arbustive tipiche del luogo, disposte in maniera tale da evitare la creazione di «cortine», prevedendo irregolarità e dissolvenze finalizzate a creare un effetto di naturalità;*
- 2. le opere di inalveazione del fosso del Lavatore dovranno essere opportunamente mitigate mediante la realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica, oppure in alternativa adeguate opere di rinverdimento;*
- 3. i manufatti in elevato (portali di imbocco delle gallerie, ponticello e opere di inalveazione del fosso, muri di imbocco e di contenimento) essendo visibili e incidenti sul paesaggio, come riscontrabile nelle simulazioni post-operam, dovranno essere realizzati limitando quanto più possibile la percezione visiva mediante l'utilizzo di materiali e/o coloriture che si armonizzino con il contesto paesaggistico (toni delle terre e dei materiali lapidei locali);*
- 4. tutte le opere di contenimento necessarie a garantire le condizioni di equilibrio dei versanti dovranno essere opportunamente dotate di adeguate opere di rinverdimento;*
- 5. con riferimento alle aree di cantiere dovranno essere progettate opere di mitigazione da realizzare nella fase di cantiere in considerazione dei tempi di realizzazione degli interventi del primo stralcio e di*



*opere di ripristino e opere di riqualificazione e recupero paesaggistico permanenti a conclusione delle opere, basate sull'originario assetto agrario dell'area;*

- h) individuare, nell'area vasta interessata dall'intervento, eventuali aree degradate paesaggisticamente ovvero appositamente scelte, al fine di prevedere specifico e mirato progetto di riqualificazione o progetto di paesaggio anche a carattere compensativo;
- i) *Tutti gli interventi oggetto delle integrazioni richieste, dovranno essere inseriti nel CME e nel prospetto 'Riepilogo lavori' delle relative voci, per le quali dovranno essere individuate adeguate risorse.*”;

**CONSIDERATO**, inoltre, che nella medesima richiesta con riguardo agli aspetti della **tutela archeologica**, veniva richiesto al Proponente “di elaborare la “relazione archeologica definitiva” di cui al c.9 dell’art.25 del D.Lgs.n.50/2016, al fine di consentire la valutazione di tutti gli impatti significativi e negativi del progetto sulla componente ambientale del patrimonio archeologico, da parte di questa Amministrazione”;

**VALUTATA** complessivamente ai fini delle determinazioni di competenza di questa Amministrazione, tutta la documentazione agli atti della procedura, compresa quella integrativa trasmessa dal Proponente, a riscontro delle richieste di integrazione documentale, a completamento e/o sostituzione di quella prodotta in occasione dell'istanza;

**CONSIDERATO** in particolare, che al fine del superamento delle criticità già segnalate con la nota n.24203/2022, gli Uffici di questo Ministero hanno valutato attentamente della documentazione integrativa, oltre alle tavole, anche le relazioni denominate “T00IA10AMBRI01\_A, - Relazione di riscontro (MiTE 6908/2022, MiC 24203/2022, LIPU 243/2022)” e “T00IA1AMBRE01\_B, - INSERIMENTO PAESAGGISTICO AMBIENTALE Relazione descrittiva interventi di inserimento paesaggistico e ambientale” e le relazioni di integrazione/aggiornamento dei contenuti del SIA;

**RITENUTO**, con riferimento alla richiesta analisi di conformità delle opere alle previsioni del PTPR (di cui al **punto a)** della richiesta di integrazioni MIC) che gli interventi, così come progettati e documentati:

- relativamente alle interferenze con i corsi d'acqua tutelati e relative fasce di rispetto (art.142, co.1, lett.c) del Codice), debbano ritenersi non conformi alle previsioni dell'art.36 delle norme del PTPR, con riferimento al co.6, ma possano essere comunque valutati ai sensi del co.17 del medesimo articolo, che prevede la deroga della norma generale nel caso di infrastrutture viarie a patto che *“il tracciato dell'infrastruttura deve mantenere integro il corso d'acqua e la vegetazione ripariale esistente, ovvero prevedere una adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali dei luoghi”*. A riguardo sarà necessario che il Proponente preveda uno specifico progetto di sistemazione paesistica dedicato alla ricostituzione della vegetazione ripariale del “Fosso Levatore”, come di seguito specificato;
- relativamente alle interferenze con le aree boscate tutelate (art.142, co.1, lett.g) del Codice), che risultano eliminate in seguito alla realizzazione dell'infrastruttura si ritiene che possano ritenersi conformi alle previsioni dell'art.39 delle norme del PTPR, in forza della deroga prevista al co.10, per la quale viene richiesta esplicita compensazione di Legge. A riguardo si segnala che essendo gli interventi impattanti su aree di superfici inferiore a 5.000 mq, le compensazioni non sono da ritenersi obbligatorie, ma in considerazione dell'impatto complessivo della infrastruttura su un territorio integro, sono state comunque, oggetto di richiesta da parte di questo Ministero, come di seguito specificato;



- relativamente alle interferenze con aree gravate da Uso civico (art.142, co.1, lett.h) del Codice), possano ritenersi conformi alle previsioni dell'art. 26 e dell'art.40 delle norme del PTPR come di seguito specificato;
- relativamente alla visuale tutelata dal tracciato storico della S.S.1-bis (cfr. Fig.6), si evidenzia che essa risulta in diretta relazione visuale con il tratto della nuova infrastruttura relativo all'intera galleria artificiale e alla sua prosecuzione fino al nuovo svincolo di Monte Romano ovest/Tarquinia, sovrapponendosi alla fascia per oltre metà della lunghezza del tracciato tra la fine della galleria e lo svincolo, che l'intervento risulta non conforme alle previsioni dell'art.50 delle norme del PTPR che, al co.3 prescrive: *“La tutela del cono visuale o campo di percezione visiva si effettua evitando l'interposizione di ogni ostacolo visivo tra il punto di vista o i percorsi panoramici e il quadro paesaggistico. A tal fine sono vietate modifiche dello stato dei luoghi che impediscono le visuali anche quando consentite dalla disciplina di tutela e di uso per gli ambiti di paesaggio individuati dal PTPR, salvo la collocazione di cartelli ed insegne indispensabili per garantire la funzionalità e la sicurezza della circolazione”*;




Fig. 6 stralcio della tav.A del PTPR aree di visuale

**RITENUTO**, pertanto, di dovere applicare ai fini della corretta risoluzione delle non conformità complessivamente rilevate l'art.12 del PTPR, ai sensi del quale, perchè le **opere pubbliche possano** *“essere consentite anche in deroga alle norme del PTPR, devono essere attestate l'assenza di alternative localizzative e/o progettuali, ferma restando la necessità di verificare, in sede di autorizzazione paesaggistica, la compatibilità di dette opere con gli obiettivi di tutela e di miglioramento della qualità del paesaggio individuati dal PTPR per i beni paesaggistici interessati dalle trasformazioni.”*;

**RITENUTO** che, ai fini della deroga sopra richiamata, sarà necessario garantire la massima compatibilità dell'intervento attuando tutte le misure possibili di mitigazione previste, e di seguito specificate ad ulteriore integrazione di quanto già fatto dal Proponente;

**CONSIDERATO** che, con riguardo alla constatata interferenza del tratto occidentale del tracciato in progetto, localizzato in prossimità del nuovo svincolo di Monte Romano ovest/Tarquinia con aree gravate da usi civici (di cui al **punto b)** della richiesta di integrazioni MIC), in seguito a quanto emerso nel corso della riunione dell'11 maggio



2022 richiesta dal Commissario straordinario, alla quale hanno preso parte questo Ministero e la Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste - Area Affari Generali e Usi Civici, al fine di concordare specifici aspetti del procedimento amministrativo, con nota **prot.n.680443 del 11.07.2022** la competente Area della Regione Lazio ha trasmesso la documentazione prodotta dall'Università agraria di Monte Romano, costituita dalla deliberazione n.73/2022 di approvazione della relazione di perizia finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla alienazione dei terreni interessati dal progetto, e la contestuale richiesta di integrazione documentale ai fini del rilascio di concerto tra Regione e MIC dell'autorizzazione alla alienazione, definita dal mutato quadro normativo delineato dalla L.n.168/2017 e dalla sentenza della Corte costituzionale n.113 del 30 maggio 2018;

**CONSIDERATO** che con nota **prot.n.715415 del 20.07.2022** la competente Area Affari Generali e Usi Civici della Regione Lazio informava che con PEC n. 1171 del 07.07.2022, trasmessa anche a questa DG ABAP, veniva chiesta dall'Università agraria di Monte Romano l'autorizzazione alla alienazione di una porzione di demanio civico interessato dalle opere in argomento, di superficie complessiva pari a Ha. 2.61.25, inoltrando a tal fine opportuna Relazione peritale redatta dal perito demaniale Dr. For. Danilo Cola e la Deliberazione del C.A. n. 73 del 22.06.2022 avente ad oggetto: *Approvazione perizia di stima alienazione terreni uso civico per realizzazione SS Umbro Laziale. Tratta Monte Romano est – Civitavecchia*, richiedendo alla competente Soprintendenza il concerto sul parere;

**RITENUTO** di condividere quanto comunicato dalla Soprintendenza con nota **prot.n.10591 del 05.08.2022**, in merito all'esistenza delle condizioni elencate dalla norma: esigua estensione dei fondi tale da non consentire alcuna forma di utilizzazione agro-silvo-pastorale, non interruzione del demanio civico, reale beneficio per la generalità degli abitanti; e che, inoltre, in linea con il disposto della sentenza della Corte costituzionale n. 71/2020, la prevista riduzione delle terre collettive possa essere compensata dall'acquisizione di altre aree, con identico vincolo, per la salvaguardia del patrimonio collettivo nel suo insieme, già individuate dall'U.A. di Monte Romano, nella "residua porzione della Tenuta di Poggio Tondo in Loc. Lasco di Picio di Ancarano della superficie di Ha 37.26.50", nel rispetto della legge n. 168/2017;

**TENUTO CONTO**, pertanto, ai fini del presente procedimento, che con riguardo alle aree gravate da uso civico, e tutelate ai sensi dell'art.142, co.1 lett.h) del D.Lgs.42/2004 (di seguito anche Codice) esattamente individuate nelle precedenti note identificate al catasto nel foglio 19 - p.lla 90, foglio 20 – p.lle 408, 583 e parte della 584 (2.18.94), foglio 25 – p.lla 10, la Soprintendenza ha precisato nel citato parere n.10591/2022 che anche in seguito alla sdemanializzazione, risultante dal favorevole parere all'alienazione, ai sensi dell'art.3, co.8-quater della L.n.168/2017 sui suddetti terreni è comunque mantenuto il vincolo paesaggistico e, pertanto, ai sensi del co.5 dell'art.40, devono essere applicate, ai fini dell'individuazione degli usi compatibili, le disposizioni della disciplina dei paesaggi in cui risultano classificate le aree nella tav.A del PTPR, che nel caso specifico corrispondono al "Paesaggio agrario di valore" di cui all'art.26 delle norme PTPR;

**CONSIDERATO**, che con determina n. **G11124 DEL 12 agosto 2022**, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 74 del 6.09.2022, la competente Direzione regionale agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca, foreste, ha rilasciato per i terreni in argomento gravati da uso civico l'autorizzazione all'alienazione di concerto con quanto espresso dal MIC (cfr. parere n.10591/2022);

**CONSIDERATO** che al punto 7.2.3 relativo alle "nuove infrastrutture" della Tab.B del citato art.26, il PTPR prescrive, in particolar modo che gli interventi relativi alla c.d. "grande viabilità" che "Sono consentiti esclusivamente in assenza di soluzioni alternative. La relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sulla compatibilità con il paesaggio, in relazione anche alle modificazioni dei caratteri strutturanti il paesaggio"



agrario di valore, dei valori identitari e dei modi d'uso tradizionali e documentare interventi di compensazione o mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio circostante da prevedere nel progetto. Il progetto deve inoltre prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l'inserimento del tracciato nel contesto rurale e di miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi”;

**TENUTO CONTO**, altresì, che ai sensi del co.8 del medesimo art.40 del PTPR, *“Sui medesimi terreni possono essere realizzate opere pubbliche, previa autorizzazione del competente organo regionale, ai sensi dell’articolo 12 della L. 1766/1927, a condizione che non risulti impedita la fruizione degli usi civici, non sia arrecato danno all’aspetto esteriore del paesaggio, non sia lesa la destinazione naturale delle parti residue previo esperimento delle procedure ai sensi dell’articolo 146 del Codice”;*

**RITENUTO**, per quanto sopra, che, per i tratti interferenti con le aree gravate da uso civico, ricorrano le condizioni affinché l’intervento possa essere giudicato compatibile;

**CONSIDERATO** con riferimento all’approfondimento progettuale richiesto per la porzione di tracciato prevista in prossimità dello svincolo di Monte Romano est, (di cui al **punto e**) della richiesta di integrazioni MIC), si devono distinguere due aspetti:

- il primo relativo alla semplificazione dell’infrastruttura, diminuendo il numero e la complessità delle opere previste per lo svincolo di Monte Romano est, comprensivo della viabilità di raccordo, sottopassi, rotoie, rampe, viabilità locale,
- il secondo riferito all’interferenza significativa dell’intervento con il “Fosso Levatore” per il quale è stata verificata una rilevante e irreversibile azione trasformativa apportata dalle opere in progetto, con riferimento non solo al corso d’acqua ma anche all’intera fascia di rispetto;

**CONSIDERATO** che, in merito al primo aspetto, il Proponente non ha avanzato alcuna proposta di alternative progettuali per il nodo dello svincolo di Monte Romano Est; relativamente all’interazione con il “Fosso Levatore” si evidenzia che, ai sensi dell’art.36 delle norme del PTPR, gli interventi – come precedentemente accennato - risultano non conformi con quanto previsto al co.6 che prescrive che *“I corsi d’acqua e le relative fasce di rispetto debbono essere mantenuti integri e ineditati per una profondità di centocinquanta metri per parte; nelle fasce di rispetto è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi e la vegetazione ripariale esistente, fatto salvo quanto previsto dal comma 17.”;*

**TENUTO CONTO**, altresì, che il richiamato co.17 del citato articolo 36, prevede che *“Le opere e gli interventi relativi (...) alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete sono consentite, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, anche al fine dell’attraversamento dei corsi d’acqua. Il tracciato dell’infrastruttura deve mantenere integro il corso d’acqua e la vegetazione ripariale esistente, ovvero prevedere una adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali dei luoghi. Tutte le opere e gli interventi devono essere corredati della Relazione Paesaggistica di cui all’articolo 54.”;*

**RITENUTO**, tuttavia, la portata trasformativa degli interventi che interferiscono direttamente il corso d’acqua tutelato denominato “Fosso Lavatore”, non possa essere adeguatamente stimata ai fini della valutazione dell’adeguatezza del progetto di sistemazione paesistica proposto, con riferimento a quanto richiesto nel citato co.17, mancando totalmente oltre alla rappresentazione/documentazione dello stato di fatto anche disegni tecnici di progetto e render con fotoinserti appositamente elaborati ai fini della descrizione dell’impatto delle opere e delle attenuazioni introdotte dalle mitigazioni proposte. A riguardo si segnala che pur prendendo atto delle



modifiche apportate, in particolare sulle tavole delle “opere a verde”, si rileva come le medesime costituiscano un repertorio tipologico e non l’approfondimento progettuale specificamente richiesto da questo Ministero.

In particolare si segnala che la risoluzione delle interferenze della nuova infrastruttura con il corso d’acqua tutelato necessita di una rappresentazione tecnica in scala adeguata (con sezioni sia longitudinali che trasversali) che non si rilevano nelle informazioni fornite con la Tavola denominata “T00IA01AMBPP11\_A. Inserimento paesaggistico ambientale. Dettaglio interventi opere a verde - Fosso Levatore” che oltre a non illustrare il rapporto diretto Fosso/infrastruttura, non essendo incardinate sul rilievo dello stato di fatto, non consentono di definire e valutare l’impatto sul corso d’acqua;

**CONSIDERATO** necessario il richiesto progetto complessivo di mitigazione e ripristino unitario e di inserimento paesaggistico (di cui al **punto g**) della richiesta di integrazioni MIC) per garantire la migliore compatibilità paesaggistica dell’intervento in considerazione della rilevanza trasformativa che esercita sul territorio agrario e silvo-pastorale sopra richiamato, ed in particolare, per consentire le valutazioni di questo Ufficio ai sensi dell’art.12 del PTPR e del co.17 dell’art.36 delle norme del PTPR, si evidenziano di seguito alcuni elementi valutati positivamente dalla Soprintendenza:

- sono state recepite nella documentazione fornita ad integrazione, in particolare nell’elaborato T00IA01AMBRE01\_B “Relazione descrittiva interventi di inserimento paesaggistico e ambientale”, alcune delle indicazioni progettuali di questo Ministero finalizzate a ridurre l’impatto dell’opera sul contesto paesaggistico di riferimento;
- negli elaborati T00IA01AMBPP03\_B e T00IA01AMBPP04\_B è stato meglio rappresentato e implementato il progetto di ripristino delle aree occupate e delle sistemazioni a verde, delle aree intercluse tra i nuovi elementi infrastrutturali progettati (rampe, rotatorie, sottovia, ecc) mediante opere di inerbimento, reimpianto di essenze arboree e arbustive;




Fig.7. Stralcio planimetria di dettaglio interventi opere a verde (Tav. 1/2) T00IA01AMBPP03\_B

- idonea la scelta di rilocalizzare nell’area di cantiere denominata “campo base”, posta in prossimità del nuovo svincolo Monte Romano Ovest/Tarquina, gli ulivi espianati per la realizzazione dei lavori dai terreni direttamente interferiti dal tracciato dell’opera in oggetto, che verranno nel frattempo allocati in un’area individuata appositamente per il loro impianto provvisorio, in attesa della conclusione dei lavori;
- compatibile con il contesto paesaggistico, l’utilizzo di “materassi tipo Reno rivestiti con geo-stuoia in fibra di



cocco” nel fosso Lavatore che consentono, al contempo, di dare maggiore stabilità all’alveo garantendo l’inerbimento spondale;

**RITENUTO** che sarà necessario individuare anche con riferimento alle fasce di rispetto dei corsi d’acqua ed in particolare del “Fosso Levatore”, analoghe misure di mitigazione, accompagnate da un progetto specificamente dedicato a mitigare il corso d’acqua per tutto il tratto interessato dagli interventi, che riguardi almeno la fascia di 50 metri, per la quale si rileva, allo stato della documentazione presentata, che non siano stati previsti adeguati interventi di mitigazione;

**TENUTO CONTO**, tuttavia, che nella citata sentenza n.10164/2021 il TAR ha precisato che l’approvazione del progetto preliminare, da parte del CIPE, dovrà essere preceduta: dalla individuazione delle necessarie misure di mitigazione, ragione per cui nessuna integrazione alla VIA-VINCA potrà ritenersi consentita in fase successiva alla approvazione del progetto preliminare (salvo riapertura del procedimento di VIA-VINCA, con restituzione dell’istruttoria alla Commissione Tecnica di VIA-VAS);

**CONSIDERATO** che, con riguardo agli **aspetti archeologici**, la Soprintendenza ha evidenziato nel sopra citato parere n.14983/2022, come riportato da questo Ufficio già nella richiesta di integrazione di cui alla citata nota n.24203/2022, quanto segue:

- con nota del richiedente **prot.n.167936 del 16.03.2022**, è stata trasmessa alla competente Soprintendenza la documentazione relativa a un aggiornamento della Verifica dell’Interesse Archeologico ai sensi dell’art.25 del D.Lgs.n.50/2016, relativa esclusivamente al primo stralcio del percorso autostradale in oggetto, corrispondente alla tratta da Monte Romano Est al nuovo svincolo di Monte Romano Ovest / Tarquinia;
- in base al combinato disposto dell’art.25 del D.Lgs.n.50/2016, relativo alla disciplina della “Archeologia preventiva”, e dell’art. 28, co.4 del D.Lgs.n.42/2004, con particolare riguardo alle “Misure cautelari e preventive” inerenti all’esecuzione di lavori pubblici la Soprintendenza con nota prot.n.4912 del 13.04.2022, prescriveva l’esecuzione a totale carico della committenza di saggi archeologici ogni 20 metri nelle aree definite a rischio archeologico “medio-alto” e “alto”, e ogni 50 metri nelle aree definite a rischio archeologico “medio”, nonché la sorveglianza in corso d’opera, per qualunque lavoro che comporti attività di scavo o di movimentazione di terra nelle aree definite a rischio archeologico “basso”, ribadendo che tale parere riguardava esclusivamente il primo stralcio funzionale, comprendente la tratta di nuova realizzazione di lunghezza pari a circa 5 km compresa tra lo svincolo di Monte Romano Est e il nuovo svincolo di Monte Romano Ovest/Tarquinia (intervento denominato RM366), limitatamente agli aspetti connessi alla tutela archeologica, e non interessava in alcun modo il secondo stralcio funzionale, né costituiva opzione favorevole per la prosecuzione lungo il c.d. “tracciato viola”;
- con nota **prot.n.312245 del 13.05.2022**, il Proponente presentava la proposta del piano di indagini preventive anche sulla base di quanto concordato con la Soprintendenza;
- con nota **prot.n.6820 del 23.05.2022** la Soprintendenza ha approvato il piano di indagini archeologiche preventive proposto, confermando tutte le prescrizioni e indicazioni già fornite con la precedente nota prot.n.4912 del 13.04.2022, **ribadendo**, dopo avere esaminato la documentazione grafica inerente alla proposta di esecuzione di trincee di indagine sul lotto interessato dai lavori, che solo in base agli esiti dei sondaggi sarà accertata la presenza e rilevanza di beni archeologici e valutata la compatibilità di quanto richiesto in oggetto con le esigenze di tutela. La Soprintendenza si è comunque riservata, qualora lo ritenesse opportuno e/o in presenza di elementi archeologici interferenti con le opere di progetto, di chiedere ulteriori accertamenti e approfondimenti di scavo archeologico;



**TENUTO CONTO** che a seguito degli incontri e colloqui con la Soprintendenza, successivamente al rilascio del parere favorevole al piano delle indagini, Il Proponente ha manifestato per via breve la difficoltà di esecuzione delle indagini archeologiche concordate, in considerazione dell'estensione del tracciato e dell'interferenza con numerose proprietà private, per potere accedere alle quali si devono attivare procedure amministrative (espropriative o di occupazione temporanea) molto lunghe, che risultano ad oggi ancora non avviate;

**PRESO ATTO** che con nota **prot.n.849553 del 06.12.2022**, il Proponente con riferimento alle suddette indagini ha trasmesso un *prospetto* riepilogativo del cronoprogramma delle attività attinenti all'iter progettuale e autorizzativo, prodromico all'esecuzione delle indagini sul terreno, confermando *"l'impegno della Società a far proseguire con la massima tempestività le attività relative alle indagini in parola e tenere costantemente informato questo Ministero in relazione ad eventuali criticità archeologiche che dovessero emergere nel corso delle indagini sul terreno."*;

**TENUTO CONTO** che nella citata nota n.849553/2022, il Proponente dichiara che *"resta inteso altresì l'impegno sin da ora a concordare con codesto Ministero tutte le soluzioni che dovessero rendersi necessarie per la salvaguardia del patrimonio archeologico."* E che, al contempo nel *prospetto* riepilogativo, il Proponente **assume l'impegno alla consegna della relazione archeologica e degli esiti delle indagini alla Soprintendenza al massimo tra i giorni 1 e 12 del mese di maggio del 2023;**

**RITENUTO**, pertanto, con riferimento al ritardo nell'esecuzione delle indagini archeologiche autorizzate nel mese di maggio scorso, che risulta ad oggi non riscontrata la richiesta formulata dal MIC al Proponente di fornire la "relazione archeologica definitiva" di cui al co.9 dell'art. 25 del D.Lgs.n.50/2016 e che, conseguentemente, la mancanza degli esiti delle indagini preventive non consente a questo Ministero di esprimere un parere definitivo e circostanziato relativamente agli aspetti archeologici sul progetto in argomento;

**RITENUTO**, al contempo, che la medesima lacuna conoscitiva non consentirà al Proponente di individuare preventivamente eventuali elementi ostativi - risultanti dal rinvenimento di resti archeologici importanti nel corso delle indagini sopra richiamate - che, qualora emergessero potrebbero imporre modifiche, anche sostanziali, del tracciato o del progetto delle opere d'arte, con conseguenti potenziali ritardi nei tempi ed incrementi dei costi di realizzazione delle opere, dei quali questo Ministero non si ritiene, in alcun modo, responsabile;

**VALUTATA** la documentazione integrativa presentata dal Proponente a riscontro delle criticità segnalate da questo Ministero con nota prot.n.24203 del 27.06.2022, si evidenziano di seguito gli elementi per i quali, d'accordo con la Soprintendenza, si ritiene che il Progetto abbia fornito adeguate indicazioni e approfondimenti ai fini della risoluzione delle problematiche e carenze segnalate;

**TENUTO CONTO** che risulta condivisibile il progetto proposto di recupero *post-operam* dell'area di canitiere occupata dal Campo Base ritenendo idonea la scelta di rilocalizzare in quest'area gli ulivi espianati per la realizzazione dei lavori dai terreni direttamente interferiti dal tracciato dell'opera in oggetto;

**CONSIDERATO**, con riguardo alla definizione degli interventi di mitigazione e compensazione, che sia necessario richiamare quanto riportato dalla Soprintendenza, relativamente alla descrizione del territorio interessato dagli interventi ai fini del corretto indirizzo alla progettazione: Il territorio, con *"andamento collinare (...) destinato ad una discreta attività agricola, costituisce un sistema agro-pastorale in buona parte integro e dotato di caratteri tradizionali ancora ben riconoscibili, nel quale le dinamiche strutturali naturali e interventi antropici concorrono a formare il disegno paesaggistico, che, oltre alla permanenza di buoni caratteri di naturalità, si distingue anche per la presenza di elementi storico-testimoniali legati dell'assetto insediativo. (...) Nelle aree interessate dalla*



*realizzazione dell'infrastruttura la sistemazione paesaggistica presenta una suddivisione del territorio agrario in appezzamenti ben sistemati e definiti, in buona parte coltivati a seminativo nella parte orientale, e promiscui ed orti nella parte occidentale, in cui prevale la coltivazione dell'olivo e che gli appezzamenti si distinguono con forme geometriche piuttosto regolari e quasi sempre integralmente circondati da siepi alberate. Il tutto si configura come un paesaggio collinare formato da campi chiusi, strettamente legato alla struttura socio-economica del territorio, in quanto frutto della parcellizzazione in tanti piccoli lotti di latifondi e collettivi a partire dallo scadere del XVIII secolo fino al secolo scorso. (...) inoltre, la natura dei territori presi in esame, caratterizzati per la gran parte da una vocazione di tipo agro-silvo-pastorale e considerata la conformazione orografica degli stessi, che permette l'intervisibilità a lungo raggio”;*

**CONSIDERATO** che, l'intervento, pur inserendosi in un ambito contraddistinto già dall'esistenza di una infrastruttura viaria (strada statale S.S.1-bis) vista la sua localizzazione – prevalentemente su aree agricole utilizzate - e le caratteristiche tecnologiche delle opere sia principali che secondarie di riallaccio alla viabilità esistente, dal punto di vista percettivo e dell'inserimento paesaggistico amplifica gli effetti dello scenario trasformativo esistente, senza tentare di risolvere alcune criticità, segnalate da questo Ministero nel corso del procedimento, che in particolare per la parte compresa tra lo svincolo di Monte Romano Est e la fascia di rispetto del Fosso Lavatore, a causa della complessità e dimensioni delle opere previste, generano un forte impatto paesaggistico di segno negativo, per il quale il progetto delle mitigazioni proposte non riesce a garantire il totale assorbimento degli impatti da parte del contesto;

**RITENUTO** che l'approfondimento progettuale richiesto nel corso della fase istruttoria (di cui al **punto e**) della richiesta di integrazioni MIC) al fine “*di semplificare, diminuendone il numero e la complessità, le opere previste per lo svincolo di Monte Romano est, comprensivo della viabilità di raccordo, sottopassi, rotatorie, rampe, viabilità locale*” risulti indispensabile al fine della corretta definizione della configurazione delle opere (imbocchi in galleria, svincoli, sottopassi, nuovo ponticello, tombini scatolari e opere accessorie) con riguardo a dimensioni, geometrie, tecnologie e scelte di materiali e colori di finitura utilizzati, e debba essere accompagnato da una cospicua e ed efficace documentazione progettuale, che, a scale diverse e con diversi linguaggi (disegno tecnico, render, fotosimulazioni ecc.), consenta a questo Ministero la corretta comprensione e valutazione dell'impatto paesaggistico delle opere;

**CONSIDERATO** con riferimento all'approfondimento progettuale relativo alla Cantierizzazione (di cui al **punto f**) della richiesta di integrazioni MIC), che, sebbene, la scelta iniziale di ubicare le aree di cantiere prevalentemente in corrispondenza del nuovo tracciato dell'infrastruttura di progetto, si ritiene condivisibile in relazione all'obiettivo della riduzione del consumo di suolo, come l'utilizzo della viabilità esistente, seppure adattata alle esigenze dell'uso degli spazi, dall'analisi dei contenuti del documento aggiornato “*T00IA10AMBRE05-B, SIA – parte5 – Gli impatti della cantierizzazione*” e dai riscontri tecnici riportati nel cap.4.4. e 4.7. della *Relazione di riscontro* (cfr. documento T00IA10AMBRI01\_A) presentati, restano tuttavia delle perplessità con riferimento alla configurazione complessiva delle aree e delle strade (di cantiere) e la loro raggiungibilità (rispetto all'uso dedicato – come pista di cantiere - di una viabilità esistente) alla nuova realizzazione dei tratti provvisori di collegamento rispettivamente tra AS\_01 e CO\_01 e tra AS\_02 e CO\_02, che non sono oggetto di alcun tipo di quantificazione e indicazione specifica, e alla conseguente gestione della loro mitigazione nel corso dell'intero periodo di realizzazione delle opere;






Fig. 8. Planimetria d'insieme dell'ubicazione delle aree di cantiere con i rispettivi collegamenti viari T00IA01AMRE04\_A

**RITENUTO**, pertanto, che risulti ancora mancante la più approfondita definizione progettuale delle aree e delle piste di cantiere e degli spazi di servizio ad esse correlate, già richiesta ai fini delle valutazioni di competenza;

**CONSIDERATO**, in particolare, in relazione alle sue grandi dimensioni e alla portata delle strutture che deve contenere, la significatività degli impatti dell'area di cantiere denominata CAMPO BASE CB\_01, che verrà utilizzata per un periodo molto lungo, anche per la realizzazione di una parte del secondo stralcio del progetto, ancora da autorizzare;




Fig. 9. Planimetria di dettaglio del campo base CB\_01

**CONSIDERATO**, inoltre, con riferimento alla medesima richiesta che quanto riportato da Proponente nel capitolo 4.7 della *Relazione di riscontro*, che non è stato fornito lo studio di un'alternativa localizzativa relativa al cantiere Campo Base CB\_01, "in un'area localizzata a Nord del tracciato di progetto che eviti l'attraversamento dei flussi di cantiere della SS1-Bis", né tanto meno "l'inserimento di opere di mitigazione provvisoria per l'area del "campo base", ritenute necessarie in quanto si presume sarà utilizzata anche per il secondo stralcio

dell'infrastruttura e pertanto per diversi anni”;

**CONSIDERATO**, con riferimento a quanto riportato nel capitolo 4.9 della *Relazione di riscontro* relativamente al **punto h)** della richiesta di integrazioni MIC), che la richiesta “di individuare, nell’area vasta interessata dall’intervento, eventuali aree degradate paesaggisticamente ovvero appositamente scelte, al fine di prevedere specifico e mirato progetto di riqualificazione o progetto di paesaggio anche a carattere compensativo” deriva dalla valutazione del complessivo impatto dell’infrastruttura in relazione alla modificazione irreversibile del paesaggio nel quale si colloca, alla perdita di suolo agrario e alla irreversibile modifica dell’assetto di quel brano di territorio agro-silvo-pastorale e dunque, di valore paesaggistico, a seguito della realizzazione dell’infrastruttura;

**CONSIDERATO**, inoltre, che la riqualificazione di un’area degradata richiesta da questo Ministero, anche quale misura compensativa, non dipende altresì dagli ettari di alberi espianati/ o aree boscate tutelate interferite, per i quali - viene dichiarato nei documenti - le compensazioni non sono obbligatorie essendo inferiori ai 5.000 mq, ma rispetto alla valutazione complessiva della perdita di valore paesaggistico dell’intero ambito in esito alla realizzazione delle opere sopra richiamate. In proposito si precisa, pertanto, che la compensazione richiesta non è relativa a quanto disposto dal PTPR per la “Protezione delle aree boscate” (cfr. art.39 co.10 delle norme) e dunque non è collegabile a quanto disposto dall’art.4 del d.lgs. 227/2001, con le modalità di cui all’articolo 40 della l.r. 39/2002;

**CONSIDERATO**, come già evidenziato, che la più approfondita definizione degli interventi di mitigazione (post-integrazioni documentali) che riguarda prevalentemente le aree intercluse tra le nuove porzioni di strada e i riallacci alla viabilità esistente risultano, a giudizio di questa Direzione generale, non adeguatamente approfonditi nel caso delle interazioni dell’intervento con i corsi d’acqua, ed in particolare con il Fosso Levatore, probabilmente anche a causa della mancanza della richiesta documentazione descrittiva *pre e post-operam* (tecnica, fotografica e di simulazioni tridimensionali e fotoinserimenti);

**RIBADITO** che, come già evidenziato nella richiesta di integrazioni, il Proponente dovrà individuare un’area degradata paesaggisticamente sulla quale prevedere uno specifico progetto di riqualificazione o progetto di paesaggio, anche a carattere compensativo, poiché, come rilevato dalla Soprintendenza, il ripristino *post-operam* dell’area del Campo Base di cantiere, non può essere considerato assorbente della richiesta di un’opera compensativa come affermato dal Proponente;

**RITENUTO**, pertanto, con riferimento ai punti c), d), e), f), h) e i) della richiesta di integrazione del MIC che, nonostante non siano stati apportati gli elementi di approfondimento e completamento documentali necessari alla compiuta valutazione di competenza di questo Ministero e conseguentemente all’applicazione delle deroghe paesaggistiche in forza della compatibilità dell’opera con il contesto al fine di garantire il migliore inserimento paesaggistico, in considerazione della rilevanza dell’interesse pubblico del progetto, tali approfondimenti possano essere forniti dal proponente in sede di ottemperanza al quadro prescrittivo definito con il presente parere;

**RITENUTO**, pertanto, che, ai fini dell’espressione del seguente parere, il **progetto seppur nel raggiungimento degli obiettivi previsti, debba obbligatoriamente garantire:**

- **che la rotatoria di progetto** prevista al km 4 + 630, in corrispondenza del nuovo svincolo di Monte Romano ovest/Tarquinia, in modalità provvisoria ai fini dell’innesto del tracciato in argomento con la S.S.1-Bis, **permetta la massima flessibilità progettuale di localizzazione e configurazione del secondo stralcio del progetto, in prosecuzione a quello in argomento, senza condizionarne in alcun modo le successive valutazioni e determinazioni;**



- **il migliore inserimento paesaggistico** del tratto compreso tra l'imbocco est della galleria naturale in progetto e lo svincolo Monte Romano est, sulla base di un approfondimento progettuale mirato alla definizione di una configurazione alternativa dello snodo dello svincolo, che contribuisca a diminuire quantità e complessità delle opere previste, e approfondisca il tratto di diretta interferenza con il "Fosso Lavatore";
- **un equilibrato rapporto dimensionale tra gli interventi previsti, il contesto e le "preesistenze"** con l'obiettivo di ottenere la massima compatibilità e assorbibilità dell'intervento nel paesaggio agrario in cui l'infrastruttura proposta si inserisce come elemento estraneo, garantendo, inoltre, la totale reversibilità di tutte le opere ed attività "provvisorie" previste (aree e piste di cantiere, rotatoria in corrispondenza del nuovo svincolo di Monte Romano Est- Tarquinia), e il totale ripristino delle medesime, anche mediante specifico progetto di paesaggio;
- **un'elevata qualità architettonica** da raggiungere attraverso appropriate scelte progettuali afferenti alle tecnologie costruttive e ai materiali che dovranno essere compatibili, durevoli e in armonia con il contesto paesaggistico;
- **il rispetto di ogni altra condizione e/o raccomandazione che dovesse essere disposta da questo Ministero in esito ai risultati delle indagini archeologiche prescritte.**

**TENUTO CONTO** di quanto indicato dal Servizio III – "tutela monumentale" della DG ABAP nel contributo istruttorio trasmesso con **prot.n.43378 del 06.12.2022**, che ha chiesto di valutare ai fini della definizione dell'intervento nella successiva fase progettuale, l'interazione tra gli immobili tutelati, precedentemente specificati localizzati nel Comune di Monte Romano e l'infrastruttura, sia visuale (del e dall'immobile tutelato) che del contesto paesaggistico, nel caso di prescrizioni di tutela diretta o indiretta;

**VISTO** il contributo istruttorio del Servizio II – "Scavi e tutela archeologica" della DG ABAP trasmesso con **prot.n.43547 del 07.12.2022**;

**CONSIDERATO** che conseguentemente all'indizione della sopra richiamata Conferenza di servizi ai sensi dell'art.14-ter della L.n.241/90, per l'autorizzazione del progetto in argomento, è stato chiesto a questa Direzione Generale ai sensi dell'attuale normativa, di rilasciare nell'ambito del presente procedimento, per gli interventi ricadenti su aree assoggettate a vincolo, anche l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 del Codice;

**TENUTO CONTO**, pertanto, che è stato richiesto alla competente Soprintendenza a riguardo di analizzare la documentazione presentata, e di esprimere specifico parere ai sensi dell'art.146 del Codice specificando, altresì, eventuale quadro prescrittivo dedicato;

**PRESO ATTO**, che nel sopra citato parere n.14983/2022 la Soprintendenza "per la parte dell'opera ricadente all'interno dell'aree tutelate ai sensi dell'art. 142 co. 1, lett. c), g) e h) del D.Lgs.n.42/2004, **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 146** del medesimo decreto alle seguenti condizioni volte all'attenuazione degli impatti sul contesto paesaggistico:

- 1) che il riempimento dei "materassi Reno" sia realizzato mediante il riutilizzo di idoneo materiale inerte, appositamente selezionato, proveniente da scavi e/o sbancamenti eseguiti nelle aree di cantiere per la realizzazione di altre parti dell'opera in argomento;
- 2) che le strutture e gli impianti tecnici situati nell'area compresa tra le due corsie all'ingresso ovest della galleria, siano adeguatamente mitigati mediante la piantumazione di essenze arbustive, con obbligo di attecchimento. Le parti metalliche, ove possibile, siano verniciate di colore verde scuro opaco, le parti in cls o in muratura siano rivestite con materiali lapidei tipici dell'edilizia tradizionale del luogo (es. tufo chiaro);



- 3) che con riferimento alla porzione dal tracciato della S.S.1-*bis*, che sarà dismesso a seguito della realizzazione della nuova rotatoria sud dello svincolo Monte Romano Est, sia previsto il recupero dell'area mediante la demolizione della strada e di tutte le eventuali strutture connesse e la "ricostruzione" del paesaggio agrario garantendo la ricomposizione dei "segni fondiari" esistenti e la realizzazione su quel sedime di un percorso ciclo-pedonale (pavimentato in misto stabilizzato) che ricalchi il segno "storicizzato" della viabilità attuale;
- 4) che tutte le strutture esterne del "ponticello Fosso Lavatore" e del "tombino scatolare" siano rivestite con materiali lapidei tipici dell'edilizia tradizionale del luogo (es. tufo chiaro). Analogo rivestimento dovrà essere realizzato anche sulle superfici verticali della galleria artificiale in prossimità dello svincolo Monte Romano Est, in quanto quest'opera interferisce visivamente direttamente con la fascia di rispetto del fosso Lavatore;
- 5) che la tonalità delle finiture delle strutture portanti all'imbocco ovest della galleria naturale "Monteromano" risulti simile a quella dei materiali lapidei del luogo (es. tufo chiaro).

**RITENUTO** di precisare che, pur confermando il parere favorevole ex art.146 del Codice espresso dalla Soprintendenza, qualora dovessero intervenire modifiche sostanziali al progetto a seguito degli approfondimenti progettuali richiesti nel presente dispositivo, ai fini dell'espressione favorevole di questo Ministero, sarà necessario sottoporre le medesime ad ulteriore valutazione ai sensi dell'art.146 del Codice;

**VISTA ed ESAMINATA** la documentazione progettuale complessiva presentata dal Proponente, agli atti della procedura;

**VISTE ed ESAMINATE** le osservazioni pervenute da parte delle associazioni ambientaliste e le controdeduzioni proposte dal Proponente;

**TENUTO CONTO** delle valutazioni della competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale, condivise anche con i Servizi II e III di questa Direzione Generale ABAP;

**tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO,**

**questa DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO**

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

all'istanza di VIA presentata dalla **Società ANAS S.p.A.**, con nota **prot.n.200929 del 29.03.2022**, successivamente perfezionata con nota **prot.n. 265072 del 26.04.2022**, per la realizzazione del Progetto identificato con **[ID VIP 8252]** relativo al progetto denominato **"Sistema infrastrutturale del collegamento del porto di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte. Tratta Monte Romano Est - Civitavecchia. 1° stralcio Monte Romano Est - Tarquinia"** vincolato al rispetto delle condizioni ambientali di seguito specificate.

#### **A. PER GLI ASPETTI ARCHEOLOGICI**

Nel confermare tutte le prescrizioni e indicazioni fornite dalla Soprintendenza con la nota prot.n. 4912 del 13.04.2022 e in linea con gli impegni presi dal Proponente con la nota prot.n.849553 del 06.12.2022, sulla base degli esiti dei sondaggi archeologici preventivi, prescritti con la nota n. 4912/2022, il cui piano è stato approvato dalla Soprintendenza con prot.n.6820 del 23.05.2022, si prescrive che:

1. Vengano eseguiti a totale carico della committenza **i saggi archeologici** prescritti dalla Soprintendenza con il parere n.6820/2022 con riferimento a tutte le aree definite **a rischio archeologico "medio", "medio-alto" e "alto" entro il termine del 28.04.2023** fissato nel cronoprogramma allegato alla citata nota 849553/2022;



2. Venga trasmessa, **entro il termine del 12.05.2023 la “relazione archeologica definitiva”** ai sensi del co.9 dell’art.25 del D.Lgs.n.50/2016 e tutta la documentazione ad essa collegata, comprensiva degli esiti delle indagini, così come indicato nel cronoprogramma allegato alla citata nota;
3. Venga assicurato, in presenza di elementi archeologici interferenti con le opere di progetto e su richiesta della Soprintendenza, ogni ulteriore accertamento e/o approfondimento di scavo archeologico, che potranno eventualmente comportare anche variazioni al progetto, commisurate alle esigenze di tutela degli eventuali ritrovamenti;
4. qualora fossero necessarie soluzioni alternative o modifiche, anche parziali, ai lavori autorizzati, per le aree sottoposte a tutela paesaggistica e/o di interesse archeologico, dovranno essere acquisite le relative autorizzazioni;

<b>Fase:</b>	<b>ANTE OPERAM</b> 1. Fase precedente alla progettazione esecutiva 3. Fase precedente alla cantierizzazione. Archeologia preventiva
<b>Numero prescrizione</b>	A1 - A2 - A3 - A4
<b>Ambito di applicazione:</b>	❖ Aspetti progettuali ❖ componenti/ paesaggio e beni culturali
<b>Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza:</b>	<b>ANTE OPERAM</b> 1. Fase propedeutica alla progettazione esecutiva (Fase precedente alla progettazione esecutiva)
<b>Verifica di ottemperanza: Ente vigilante</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio – Servizio II “Scavi e Tutela archeologica”</li> <li>• Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale</li> </ul>
<b>Ente coinvolto:</b>	nessuno

5. Ai sensi di quanto prescritto nella nota della Soprintendenza n. 6820/2022 per **le aree definite a rischio archeologico “basso”**, venga garantita, a totale carico della Committenza, **la sorveglianza in corso d’opera**, per qualunque lavoro che comporti attività di scavo o di movimentazione di terra, da parte di un archeologo qualificato, sotto la direzione scientifica e la vigilanza attiva della Soprintendenza;

<b>Fase:</b>	<b>CORSO D’OPERA</b> 4. Fase di cantiere.
<b>Numero prescrizione</b>	A5
<b>Ambito di applicazione:</b>	❖ Aspetti progettuali ❖ componenti/ paesaggio e beni culturali
<b>Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza:</b>	<b>CORSO D’OPERA</b> 4. Fase di cantiere (Allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell’opera)
<b>Verifica di ottemperanza: Ente vigilante</b>	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale
<b>Ente coinvolto:</b>	nessuno

## **B. PER GLI ASPETTI PAESAGGISTICI**

Per garantire un’elevata qualità della progettazione delle successive fasi progettuali, finalizzata a contemperare il corretto inserimento paesaggistico dell’intervento alle esigenze di funzionalità e sicurezza dell’opera, si dovrà tenere conto delle seguenti prescrizioni:

1. Dovrà essere elaborato un **approfondimento progettuale**
  - a) per lo svincolo di Monte Romano Est, che preveda la semplificazione dell’insieme delle opere previste



diminuendone il numero e la complessità dei tratti comprendendo la viabilità di raccordo, i sottopassi, le rotatorie, le rampe, la viabilità locale. Nel dettaglio si chiede di fornire, almeno, un progetto con la riduzione dell'estensione della rampa meridionale dello svincolo Monte Romano Est, in quanto, appare sovradimensionata la sua lunghezza, rendendo eccessiva l'occupazione di suolo e la frammentazione del paesaggio agricolo su cui si inserisce;

- b) per lo svincolo di Monte Romano Ovest/Tarquinia, anche in considerazione della presenza dell'area visuale tutelata, il progetto delle varianti finalizzate a garantire la flessibilità della rotatoria con riferimento all'allaccio dei possibili tracciati del 2° Stralcio Tarquinia – Civitavecchia, per la successiva progettazione dell'opera; Con riferimento al rapporto (tecnico, funzionale, logistico) dello svincolo con il cantiere denominato "campo base", approfondendo le diverse possibili alternative del successivo sviluppo dell'intervento in relazione alle varie fasi di realizzazione. Dovrà essere presentato per entrambi gli elementi - svincolo e cantiere – un progetto specifico delle opere di mitigazione, dei materiali e tecnologie utilizzate, documentate nelle varie fasi con *render* e fotosimulazioni che ne descrivano i dettagli architettonici e le finiture oltre che l'insieme.
- c) finalizzato alla risoluzione di eventuali interferenze che dovessero sorgere anche in corso d'opera, tra gli elementi nuovi e le preesistenze, anche in relazione alle risultanze delle indagini archeologiche.

<b>Fase:</b>	<b>ANTE OPERAM</b> 1. Fase propedeutica alla progettazione esecutiva <b>CORDO D'OPERA</b> 4. Fase di cantiere
<b>Numero prescrizione</b>	B 1a – B 1b – B 1c
<b>Ambito di applicazione:</b>	❖ Aspetti progettuali ❖ componenti/ paesaggio e beni culturali
<b>Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza:</b>	<b>ANTE OPERAM</b> 1. Fase propedeutica alla progettazione esecutiva (Fase precedente alla progettazione esecutiva)
<b>Verifica di ottemperanza: Ente vigilante</b>	Ministero della Cultura: Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Servizio V
<b>Ente coinvolto:</b>	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale

2. Dovrà

essere

presentato il **progetto esecutivo** delle opere di tutti gli interventi di **mitigazione** degli impatti e di ripristino e rinaturalizzazione ambientale e paesaggistica di tutte le aree, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, interessate dalle opere in oggetto. Il progetto dovrà essere accompagnato da opportuno repertorio fotografico dello stato di fatto e di quello di progetto (attraverso *render* e fotoinserti dallo stesso punto di osservazione) prima con l'inserimento dell'intervento e poi con quello delle mitigazioni al fine di potere verificare il contributo degli interventi previsti al migliore inserimento paesaggistico dell'opera.

Sia le opere d'arte che gli interventi di naturalizzazione e mitigazione, dovranno essere realizzati limitando quanto più possibile la percezione visiva dell'infrastruttura, in particolare dalla S.S.1-bis, mediante la scelta di materiali e/o coloriture che si armonizzino con il contesto paesaggistico di riferimento (toni delle terre e dei materiali lapidei locali) e selezionando esclusivamente specie erbacee, arboree e arbustive tipiche ed autoctone privilegiando per le essenze arbustivo-arboree, la distribuzione in gruppi o macchie prevedendo irregolarità e dissolvenze finalizzate a creare un effetto di naturalità, e favorire l'armonizzazione con il paesaggio vegetale esistente e l'innesco di dinamismi naturali evitando la creazione di «cortine».

Nello specifico, dovranno essere presentati progetti per:

- a. le opere relative alla mitigazione dell'area del "campo base", in fase di cantiere, di esecuzione e di esercizio



con tre specifici progetti, specificando il suo modificarsi in relazione al progetto del nuovo svincolo e all'allaccio con il tracciato del secondo stralcio dell'infrastruttura. Con riferimento al progetto di ripiantumazione degli ulivi espianati nelle aree coinvolte dal progetto si dovrà ricomporre l'assetto paesaggistico tipico dell'area relativamente a sesto d'impianto e gestione.

- b. le opere per la mitigazione degli interventi previsti nel "Fosso Levatore" per tutta la loro estensione per una fascia pari ai primi 50 metri per lato, ai fini della ricostituzione della vegetazione ripariale e di quella di continuità con gli interventi già previsti;
  - c. nell'area occupata dal tracciato della S.S.1-bis che sarà dismessa a seguito della realizzazione della nuova rotatoria sud dello svincolo Monte Romano Est, venga previsto il recupero dell'area mediante la demolizione della strada e di tutte le eventuali strutture connesse e la "ricostituzione" del paesaggio agrario mediante la ricomposizione dei segni fondiari esistenti e la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale (pavimentato in misto stabilizzato) che ricalchi il segno storicizzato della viabilità attuale;
  - d. tutte le opere di contenimento necessarie a garantire le condizioni di equilibrio dei versanti delle porzioni in trincea o in rilevato, specie se di dimensioni rilevanti, dovranno essere accompagnate da opportuni progetti di rinverdimento o di rivestimento con materiali lapidei che dovranno essere concordati con questo Ministero;
  - e. dovrà essere presentato il progetto delle opere di mitigazione acustica;
3. **COMPENSAZIONI.** Dovrà essere individuata un'area degradata paesaggisticamente al fine di prevedere uno specifico progetto di riqualificazione o progetto di paesaggio anche a carattere compensativo;

<b>Fase:</b>	<b>ANTE OPERAM</b> 1. Fase propedeutica alla progettazione esecutiva <b>CORSO D'OPERA</b> 4. fase di cantiere 5. fase di rimozione e smantellamento di cantiere
<b>Numero prescrizione</b>	B 2a – B 2b – B 2c – B 2d – B 2e – B 3
<b>Ambito di applicazione:</b>	❖ Aspetti progettuali ❖ componenti/ paesaggio e beni culturali ❖ mitigazioni / compensazioni
<b>Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza:</b>	<b>ANTE OPERAM</b> 2. Fase propedeutica alla progettazione esecutiva (Fase precedente alla progettazione esecutiva) <b>CORSO D'OPERA</b> 4. allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell'opera 5. al termine della realizzazione dell'opera, durante la rimozione e smantellamento del cantiere, comprese le eventuali attività per il ripristino delle aree di cantiere
<b>Verifica di ottemperanza: Ente vigilante</b>	Ministero della Cultura: Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Servizio V
<b>Ente coinvolto:</b>	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale

4. dovrà essere presentato il **progetto esecutivo della Cantierizzazione**, attraverso stralci (piante, prospetti e sezioni), in scala appropriata delle aree di cantiere con individuazione degli accessi degli automezzi alle aree, delle piste di cantiere con distinzione fra viabilità esistente, da adeguare e di nuova realizzazione. Dovranno essere specificate geometrie, dimensioni, caratteristiche delle recinzioni, illuminazione, sicurezza; numero, dimensione e localizzazione degli impianti e locali di servizio, progetto di mitigazione e ripristino di tutte le aree. Dovranno essere individuati specifici accorgimenti progettuali da inserire nel "Progetto di cantiere" finalizzati a limitare l'impatto sul paesaggio, prevedendo interventi di mitigazione (piantumazione, inerbimento, ecc.) o



strategie legate allo studio della localizzazione delle aree e della logistica, in tutte le fasi di cantiere (in corso d'opera, in fase di smantellamento e di esercizio) che possano prevedere ipotesi di eventuali delocalizzazioni. Deve essere elaborato il progetto per l'illuminazione e la sorveglianza delle opere in argomento, prevista sia in corso d'opera che in fase di esercizio e la relativa mitigazione;

<b>Fase:</b>	<b>ANTE OPERAM</b> 2. Fase propedeutica alla progettazione esecutiva 3. Fase precedente alla cantierizzazione <b>CORSO D'OPERA</b> 4. Fase di cantiere 5. Fase di rimozione e smantellamento del cantiere
<b>Numero prescrizione</b>	B 4
<b>Ambito di applicazione:</b>	❖ Aspetti progettuali ❖ Aspetti gestionali ❖ componenti/ paesaggio e beni culturali
<b>Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza:</b>	<b>ANTE OPERAM</b> 2. Fase di progettazione esecutiva (progettazione esecutiva) <b>CORSO D'OPERA</b> 4. Fase di cantiere (Allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell'opera)
<b>Verifica di ottemperanza: Ente vigilante</b>	Ministero della Cultura: Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Frosinone e Latina
<b>Ente coinvolto:</b>	nessuno

#### 5. Interventi sugli esemplari arborei.

- a) Tutte le opere che prevedono sradicamento di esemplari dovranno essere precedute **dal rilievo dello stato di fatto** relativo alla sovrapposizione delle superfici di progetto con il perimetro delle aree vincolate (fasce boscate e fossi), fornendo il calcolo delle superfici interferite e il numero di esemplari arborei espianati e rappresentazione tramite sezioni orografiche. In riferimento alle aree boscate tutelate interessate dagli interventi, occorrerà specificare quali porzioni saranno ripristinate e, per la restante parte non ricollocabile *in situ*, individuare le aree sulle quali prevedere interventi di compensazione. Deve essere garantito l'attecchimento di tutte piante (erbe, arbusti e alberi) e garantita la manutenzione di tutte le aree per due anni dalla conclusione dell'intervento.
- b) Per l'espianto degli ulivi si richiede di presentare autorizzazione all'espianto degli ulivi di cui alla DCR n.6101 dell'11/04/2009, oggetto: "Approvazione delle linee guida per il rilascio dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di olivo nella Regione Lazio");
- c) Dovrà essere documentato e comunicato alla Soprintendenza l'avvenuto trasferimento dei circa 220 ulivi interessati, all'area di stoccaggio temporaneo individuata a nord del tracciato.
- d) A lavori ultimati dovrà essere presentata documentazione relativa al reimpianto nel campo base (CB.01), dei circa 220 ulivi rimossi, previsto nel progetto delle opere di mitigazione e ripristino presentato (T00IA01AMBRE01\_B).



<b>Fase:</b>	<b>ANTE OPERAM</b> 1. Fase propedeutica alla progettazione esecutiva
<b>Numero prescrizione</b>	B 5.a) - B 5.b)
<b>Ambito di applicazione:</b>	❖ Aspetti progettuali ❖ componenti/ paesaggio e beni culturali
<b>Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza:</b>	<b>ANTE OPERAM</b> 1. Fase precedente alla progettazione esecutiva
<b>Verifica di ottemperanza: Ente vigilante</b>	Ministero della Cultura: Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Servizio V
<b>Ente coinvolto:</b>	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale

<b>Fase:</b>	<b>CORSO D'OPERA</b> 4. Fase di cantiere <b>POST OPERAM</b> 6. Fase precedente la messa in esercizio
<b>Numero prescrizione</b>	B 5.c) - B 5.d)
<b>Ambito di applicazione:</b>	❖ Aspetti progettuali ❖ componenti/ paesaggio e beni culturali
<b>Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza:</b>	<b>CORSO D'OPERA</b> 1. allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell'opera <b>POST OPERAM</b> 6. Prima dell'entrata in esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo (pre-esercizio)
<b>Verifica di ottemperanza: Ente vigilante</b>	Ministero della Cultura: Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Servizio V
<b>Ente coinvolto:</b>	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale

6. **Compatibilità e inserimento paesaggistico** tutte le opere, sia le opere d'arte che gli interventi di naturalizzazione e mitigazione, dovranno essere realizzate limitando quanto più possibile la percezione visiva, mediante l'utilizzo di materiali e/o coloriture che si armonizzino con il contesto paesaggistico di riferimento (toni delle terre e dei materiali lapidei locali) ed essenze vegetali esclusivamente tipiche della flora locali. In particolare si ribadiscono le condizioni indicate, dalla Soprintendenza ai fini del parere favorevole relativo all'autorizzazione paesaggistica:

- a) il riempimento dei "materassi Reno" sia realizzato mediante il riutilizzo di idoneo materiale inerte, appositamente selezionato, proveniente da scavi e/o sbancamenti eseguiti nelle aree di cantiere per la realizzazione di altre parti dell'opera in argomento;
- b) le strutture e gli impianti tecnici situati nell'area compresa tra le due corsie all'ingresso ovest della galleria, siano adeguatamente mitigati mediante la piantumazione di essenze arbustive, con obbligo di attecchimento. Le parti metalliche, ove possibile, siano verniciate di colore verde scuro opaco, le parti in cls o in muratura siano rivestite con materiali lapidei tipici dell'edilizia tradizionale del luogo (es. tufo chiaro);
- c) con riferimento alla porzione dal tracciato della S.S.1-bis, che sarà dismessa a seguito della realizzazione



- della nuova rotatoria sud dello svincolo Monte Romano Est, sia previsto il recupero dell'area mediante la demolizione della strada e di tutte le eventuali strutture connesse e la "ricostruzione" del paesaggio agrario garantendo la ricomposizione dei "segni fondiari" esistenti e la realizzazione su quel sedime di un percorso ciclo-pedonale (pavimentato in misto stabilizzato) che ricalchi il segno "storicizzato" della viabilità attuale;
- d) tutte le strutture esterne del "ponticello Fosso Lavatore" e del "tombino scatolare" siano rivestite con materiali lapidei tipici dell'edilizia tradizionale del luogo (es. tufo chiaro). Analogo rivestimento dovrà essere realizzato anche sulle superfici verticali della galleria artificiale in prossimità dello svincolo Monte Romano Est, in quanto quest'opera interferisce visivamente direttamente con la fascia di rispetto del fosso Lavatore;
- e) che la tonalità delle finiture delle strutture portanti all'imbocco ovest della galleria naturale "Monteromano" risulti simile a quella dei materiali lapidei del luogo (es. tufo chiaro).


<b>Fase:</b>	<b>ANTE OPERAM</b> 1. Fase propedeutica alla progettazione esecutiva
<b>Numero prescrizione</b>	B6
<b>Ambito di applicazione:</b>	❖ Aspetti progettuali ❖ componenti/ paesaggio e beni culturali
<b>Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza:</b>	<b>ANTE OPERAM</b> 1. Fase precedente alla progettazione esecutiva
<b>Verifica di ottemperanza: Ente vigilante</b>	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale
<b>Ente coinvolto:</b>	nessuno

Resta fermo che tutti gli approfondimenti progettuali prescritti nel presente dispositivo devono essere coerenti e compatibili con i quadri prescrittivi dai pareri, nulla osta e/o autorizzazioni rilasciati da tutti gli Enti coinvolti nel procedimento in argomento, ed in particolare con quanto disposto dalla CTVA del MASE. Laddove, il recepimento delle prescrizioni sopra riportate, dovesse comportare modifiche significative e/o sostanziali al progetto, sarà cura del Proponente provvedere nuovamente all'acquisizione delle specifiche autorizzazioni o nulla osta di Enti con competenze specifiche, compreso - con riferimento a tutti gli interventi direttamente interferenti con i beni sottoposti a tutela dalla parte III del Codice - l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art.146 del Codice, rilasciata contestualmente al presente dispositivo.

**Il responsabile del procedimento - U.O.T.T. n. 12**

Arch. Cons. Manuela Maria Praticò

(tel. 06/6723.4864 – [manuelamaria.pratico@cultura.gov.it](mailto:manuelamaria.pratico@cultura.gov.it))



**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V**

Arch. Rocco R. TRAMUTOLA



**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Luigi La Rocca

Firmato digitalmente da

**LUIGI LA ROCCA**



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.45.

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

CN = LA ROCCA LUIGI  
C = IT